

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GRANATIERI DI SARDEGNA**

– ETS –



STATUTO

Edizione 2023

Nel contesto sociale dove lo svolgimento di alcune attività da parte delle Associazioni è ora regolato da nuove norme legislative (D.Lgs. 117/2017), l'ANGS che era già stata iscritta, il 17 febbraio 2020, all'Agenzia Regionale del Terzo Settore (ARTES Regione Lazio) ha posto in essere, per il tramite di uno studio notarile, le varianti statutarie previste dalla legge per la migrazione al Registro Unico del Terzo Settore. I principi cardini dell'Associazione scritti nell'atto costitutivo della stessa, anno 1954, sono stati riportati fedelmente anche in questa nuova edizione, essendo i pilastri portanti della medesima.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
GRA. GIOVANNI GARASSINO

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
- ETS -

INDICE

Art. 1	Costituzione dell'Associazione	pag. 7
Art. 2	Scopi dell'Associazione	pag. 7
Art. 3	Categorie dei Soci	pag. 8
Art. 4	Iscrizione all'ANGS e diritti sociali	pag. 9
Art. 5	Perdita qualifica di Socio	pag. 10
Art. 6	Organi centrali e periferici	pag. 11
Art. 7	Cariche sociali	pag. 11
Art. 8	Durata delle cariche sociali	pag. 12
Art. 9	Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali	pag. 13
Art. 10	Il Nucleo	pag. 13
Art. 11	Le Sezioni in territorio nazionale	pag. 14
Art. 12	Sezioni non più attive	pag. 15
Art. 13	Le Sezioni all'estero	pag. 15
Art. 14	Assemblea generale dei Soci della Sezione	pag. 15
Art. 15	Il Consiglio di Sezione	pag. 16
Art. 16	Il Presidente di Sezione	pag. 16
Art. 17	Il Vicepresidente di Sezione	pag. 17
Art. 18	Il Segretario di Sezione e il Tesoriere di Sezione	pag. 17
Art. 19	Centri territoriali	pag. 17
Art. 20	Centri regionali	pag. 18
Art. 21	Assemblea nazionale	pag. 19
Art. 22	Consiglio nazionale	pag. 21
Art. 23	Comitato nazionale	pag. 23
Art. 24	Presidente nazionale	pag. 24
Art. 25	Presidenti emeriti	pag. 25
Art. 26	Presidente onorario	pag. 25
Art. 27	Vicepresidente nazionale	pag. 25
Art. 28	Segretario generale	pag. 26
Art. 29	Tesoriere	pag. 26
Art. 30	Collegio dei probiviri	pag. 26
Art. 31	Collegio dei revisori dei conti	pag. 27
Art. 32	Centro studi	pag. 27
Art. 33	Direttore responsabile del periodico "Il Granatiere"	pag. 28
Art. 34	Direttore/Maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS	pag. 28
Art. 35	Elezioni	pag. 28
Art. 36	Consultazioni	pag. 29
Art. 37	Referendum	pag. 29
Art. 38	Patrimonio	pag. 29
Art. 39	Bilancio	pag. 30
Art. 40	Anno finanziario	pag. 30
Art. 41	Azioni comportanti sanzioni	pag. 30
Art. 42	Tipi di sanzione e Organo competente	pag. 30
Art. 43	Ricorsi	pag. 31
Art. 44	Emblemi	pag. 31
Art. 45	Uniforme sociale	pag. 32

Art. 46	Interpretazione dello statuto e del regolamento di attuazione	pag. 32
Art. 47	Clausola compromissoria	pag. 32
Art. 48	Modifiche allo statuto e al regolamento di attuazione	pag. 32
Art. 49	Regolamento di attuazione dello statuto	pag. 33
Art. 50	Norme transitorie	pag. 33
Art. 51	Scioglimento dell'Associazione	pag. 33
ALLEGATI		pag. 35
Allegato 1	Descrizione della Colonnella di Sezione	pag. 36
	Immagine della Colonnella di Sezione	pag. 37
	Descrizione Labaro Centro regionale e Centro territoriale	pag. 38
	Descrizione del Medagliere	pag. 39
	Immagine del Medagliere	pag. 40
Allegato 2	Distintivo sociale	pag. 41
Allegato 3	Distintivo sociale per Soci Amici	pag. 42
Firmato	Gen. D. (ris.) Giovanni Garassino	
	Federico Elicio	pag. 43
REGISTRAZIONE	Atto registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma 3	pag. 44

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

INDICE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ANGS	da pag. 45 a pag. 49
ALLEGATO "A" AL REP. 2. 317/I. 432:	
- Elenco delle Presenze dei 3/4 dei Membri dell'Assemblea Nazionale ANGSS	n. 8 pagine

ALLEGATO "B" AL REP. 2. 317/I. 432

PERIZIA GIURATA

INDICE

CAP. I	Premessa	pag. 59
CAP. II	Relazione - L'Associazione oggetto di stima	pag. 59
CAP. III	La situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2022	pag. 60
	Situazione patrimoniale al 30 settembre 2022 - attivo e passivo	pag. 61
CAP. IV	Criteri di valutazione	pag. 61
CAP. V	Valutazione dell'Associazione oggetto di stima	pag. 62
Rep. n. 344	Verbale di asseverazione Repubblica italiana	pag. 63

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
- ETS -

Art. 1
(Costituzione dell'Associazione)

L'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna - ETS - (di seguito denominata "ANGS"), ha sede in Roma e durata illimitata.

L'ANGS ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1954, n. 1274 ed è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche della prefettura di Roma con il numero 111 1955 in data 13 settembre 1955.

L'ANGS è apolitica e non persegue fini di lucro, è inserita nell'elenco delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90, e persegue le finalità di cui all'articolo 937 del citato D.P.R.90/2010 e dell'articolo5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, come meglio specificato nel successivo articolo 2.

Art. 2
(Scopi dell'ANGS)

L'Associazione ha i seguenti scopi:

a. in applicazione dell'articolo 937 del D.P.R. 90/2010:

- conservare e rafforzare, tra i granatieri in congedo, i sentimenti di fraternità e di solidarietà che, nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno sempre costituito particolare caratteristica del Corpo;
- rendere sempre più stretti i vincoli tra i granatieri in congedo e quelli in servizio;
- mantenere vivo il ricordo delle trisecolari glorie dei Granatieri di Sardegna nello spirito dei vecchi e giovani granatieri in congedo e nella coscienza di tutti gli italiani, mediante cerimonie, commemorazioni, conferenze e pubblicazioni;
- assistere moralmente e materialmente i soci bisognosi;
- aderire e intrattenere rapporti di collaborazione con analoghe Associazioni nazionali ed estere di appartenenti a corpi di comprovata valenza storica;
- editare giornali, riviste, pubblicazioni, libri della vita del corpo dei Granatieri di Sardegna e dell'Associazione, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione e informazione che diffondano e promuovano la storia dei Granatieri di Sardegna, delle Forze Armate e dell'Associazione stessa;

b. in applicazione dell'art - 5 del D.Lgs 117/2017:

- promuovere e condurre attività culturali di interesse sociale con finalità educative (comma 1, lettera d) dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017);
- organizzare e gestire attività storico-culturali, incluse iniziative editoriali per integrare i programmi formativi a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria (comma 1, lettere i) e l) dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017);
- concorrere alla riqualificazione e conservazione di beni pubblici di interesse storico (comma 1, lettera z) dell'art. 5 D.Lgs n.

117/2017);

- concorrere ad attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni comma 1, lettera y) dell'art. 5 D.Lgs 117/2017).

Per il conseguimento degli scopi associativi, l'ANGS si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci.

Art. 3 (Categorie dei Soci)

L'ANGS non dispone limitazioni con riferimento alle categorie sociali, né discriminazioni di qualsiasi natura in merito all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Possono appartenere all'ANGS, in qualità di soci effettivi:

Soci ordinari: tutti i granatieri e tutti i militari delle Armi e dei corpi che hanno prestato o prestano servizio presso i reggimenti/reparti/comandi che hanno costituito/constituiscono la Divisione/Brigata "Granatieri di Sardegna".

Dopo cinquanta anni di iscrizione, i soci ordinari assumono la qualifica di "socio ordinario benemerente".

Soci d'onore: i soci ordinari decorati dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia al Valor Militare o al Valor Civile, e di quelle al Valor dell'Esercito, il presidente nazionale dell'associazione, gli ufficiali generali comandanti o già comandanti della Divisione e della Brigata "Granatieri di Sardegna", i colonnelli che hanno comandato i reggimenti Granatieri di Sardegna, i tenenti colonnelli che hanno comandato i battaglioni autonomi e precisamente: il 1° battaglione Granatieri mec. "Assietta", il 2° battaglione Granatieri mec. "Cengio", IL 2° BATTAGLIONE Granatieri "Cengio", il 3° battaglione Granatieri "Guardie", il 3° RCST Granatieri "Guardie", o comunque denominati, e i presidenti onorari dell'associazione. La qualifica di socio d'onore comporta l'automatica iscrizione all'associazione nell'Albo d'onore della presidenza nazionale. Soci benemeriti: possono essere nominati soci benemeriti coloro che in qualunque forma o modo abbiano reso alti servizi all'Associazione, su proposta motivata del presidente nazionale e previa deliberazione del consiglio nazionale e ratifica dell'assemblea nazionale. La qualifica di socio benemerito comporta l'automatica iscrizione all'Associazione nell'albo della presidenza nazionale.

Soci amici: gli appartenenti o che per discendenza hanno appartenuto al "nucleo familiare" di coloro che hanno prestato o prestino servizio nell'Arma della fanteria specialità Granatieri di Sardegna o che hanno svolto servizio nei reggimenti, reparti, comandi della Divisione/Brigata Granatieri di Sardegna, come indicati dall'articolo 307, 4° comma Codice penale, nonché coloro che, pur non avendo prestato servizio nell'Arma della fanteria specialità Granatieri di Sardegna o nei reggimenti/reparti/comandi di cui sopra o non essendo congiunti dei militari sopraccitati, condividono i valori, lo spirito, le tradizioni e le finalità statutarie dell'ANGS.

I militari in attività di servizio esercitano tutti i diritti connessi alla qualità di socio, ma non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione; possono, tuttavia, prendere parte a tutte le riunioni degli organi centrali e periferici dell'ANGS.

Per quanto attiene ai soci sostenitori: sono coloro che risultano iscritti ed effettivi presso una sezione e che, per motivi vari, chiedono di far parte - come sostenitori - anche di un'altra sezione, diversa da quella ove essi risultano essere iscritti all'Associazione.

Detti soci, nella sezione ove sono sostenitori, non possono ricoprire cariche, né essere dalla stessa delegati in sostituzione del presidente o membri del consiglio di sezione e non rientrano nel conteggio dei soci effettivi della sezione. Possono però prendere parte, come uditori, alle assemblee riguardanti il funzionamento della sezione e possono godere dei benefici propri della sezione stessa.

Nei rapporti interni associativi tra i soci non esistono differenze di sesso, di grado o di precedenza per il grado o per la carica sociale rivestita, ma solo il reciproco rispetto, nonché quello inerente alle attribuzioni derivanti dalla carica sociale che la persona ricopre.

Art. 4

(Iscrizione all'ANGS e diritti sociali)

Il socio ordinario, in congedo o in attività di servizio, può iscriversi esclusivamente in una sola sezione del territorio nazionale, ove lo stesso si sente legato da vincoli di amicizia o affettività. L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa. All'atto dell'iscrizione, il socio ordinario dovrà rilasciare alla sezione una dichiarazione scritta nella quale dichiara di essere iscritto come socio ordinario in quell'unica sezione. Rilasciare dichiarazione mendace comporta l'applicazione degli artt. 41 e 42 dello statuto.

I soci d'onore e i soci benemeriti hanno altresì la facoltà di iscriversi ad una sola sezione del territorio nazionale quali soci ordinari. La loro iscrizione a socio ordinario della sezione comporta il pagamento della quota associativa.

L'iscrizione a una sezione non determina la cancellazione dall'albo dei soci d'onore e da quello dei soci benemeriti custoditi dalla presidenza nazionale.

I soci amici possono iscriversi, come soci effettivi, in qualunque sezione qualora si sentano legati da vincoli di amicizia o affettività, previa la corresponsione della quota associativa.

A tutte le categorie di soci è consentito far parte di altre sezioni in qualità di sostenitore, previa la non corresponsione della quota associativa, ma di una oblazione pari alla quota associativa a favore della sezione ove sono sostenitori poiché già iscritti come soci effettivi dell'ANGS presso altra sezione.

Per essere ammesso all'ANGS, quale socio ordinario, l'aspirante deve presentare domanda scritta, anche per via telematica, alla sezione in cui ritiene di iscriversi. La sezione, accertato che lo stesso non sia stato oggetto dei provvedimenti di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 5 decide in merito, su deliberazione del Consiglio di sezione. Contro eventuali deliberazioni negative è ammesso il ricorso al presidente del Centro regionale competente per territorio.

I soci amici devono essere presentati da un socio ordinario. La procedura per l'iscrizione è identica a quella prevista per il socio ordinario.

I militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che sono stati rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad autosospendersi dalla qualifica di socio. In caso contrario la presidenza del Centro regionale provvede d'ufficio alla loro sospensione.

I granatieri residenti all'estero, ove non sia presente nessuna sezione dell'ANGS, possono iscriversi, come soci ordinari, presso la sezione del territorio nazionale, alla quale sono legati da vincoli di amicizia o affettività.

I militari volontari in ferma prefissata di un anno che prestano servizio

presso le Unità costituenti la Brigata "Granatieri di Sardegna" possono iscriversi come soci ordinari dell'ANGS - presidenza nazionale - senza corrispondere la quota associativa. I volontari a lunga ferma, quelli in servizio permanente, i sottufficiali, gli ufficiali che prestano o hanno prestato servizio presso le Unità della Brigata, nonché coloro che indossano gli alamari e prestano servizio fuori Corpo, possono iscriversi all'ANGS come soci ordinari in qualunque sezione del territorio nazionale, corrispondendo la prevista quota associativa.

I soci effettivi all'ANGS hanno diritto di:

- partecipare e di votare, anche mediante delega, alle assemblee di sezione ove risultano essere soci effettivi e come uditori possono partecipare a tutte le altre assemblee in conformità al presente statuto e ai regolamenti sezionali/territoriali/regionali/nazionale;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive e di nomina sia degli organi periferici sia di quelli centrali;
- essere informati dai presidenti di sezione sulle attività dell'Associazione;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione e usufruire dei servizi e benefici offerti dalla stessa;
- conoscere, per il tramite dei presidenti di sezione i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e concorrere alla loro attuazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci a livello degli organi periferici nel quale il socio è inserito, nonché quelli a livello presidenza nazionale pubblicati sul sito dell'ANGS e sul periodico "Il Granatiere" e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente della sezione;
- ricevere il periodico e le pubblicazioni dell'ANGS alle condizioni stabilite dal consiglio nazionale.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti approvati;
- versare le quote sociali ed i contributi approvati dagli organi a ciò preposti. Il pagamento della quota associativa deve avvenire, annualmente, entro la data del 31 marzo. Dopo due anni di non versamento della quota associativa vengono dichiarati "morosi";
- tenere e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'ANGS;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati, la propria opera per il conseguimento delle finalità sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nei limiti di quanto disposto dall'art. 33 D.lgs n. 117/2017 per quanto applicabile, nonché dell'art. 8, in materia di destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.

Tutti i livelli organizzativi dell'associazione devono disporre obbligatoriamente del libro degli associati riferito a ciascun anno come disposto dall' art 15 comma 1 a) del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

(Perdita qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per:

a. dimissioni volontarie.

b. morosità.

c. espulsione derivante da comportamenti personali particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari, nonché per recidività di sanzioni meno gravi.

d. indegnità.

e. decesso.

Il provvedimento di cui al punto a. diventa esecutivo con l'accettazione. Per quanto attiene al punto b. il provvedimento viene sancito dai presidenti di centro regionale su proposta dei presidenti di sezione, previo parere dei rispettivi consigli.

Il provvedimento, di cui ai punti c. e d., è sottoposto alla valutazione del collegio dei probiviri che, in tal caso, svolge anche funzioni inquirenti. Il collegio dei probiviri in tali casi può essere interessato d'ufficio o da qualsiasi socio.

I soci che per i motivi elencati nei punti c. e d. abbiano perso la qualifica di socio, non possono più iscriversi all'Associazione in nessuna delle categorie dei soci previste all'articolo 3 dello statuto.

La quota di iscrizione relativa all'anno in corso non viene restituita al socio dimissionario o che perde detta qualifica.

Art. 6

(Organi centrali e periferici)

Gli organi dell'Associazione sono:

1) Organi centrali:

- a) Assemblea nazionale;
- b) Consiglio nazionale;
- c) Comitato nazionale;
- d) Presidente nazionale;
- e) Presidente emerito;
- f) Presidente onorario;
- g) Vice Presidente nazionale;
- h) Segretario generale;
- i) Tesoriere;
- j) Collegio dei probiviri;
- k) Collegio dei revisori dei conti;
- l) Centro studi.

2) Organi periferici:

- a) Centri regionali;
- b) Centri territoriali (ex Centri provinciali);
- c) Sezioni;
- d) Nuclei.

Il presidente nazionale, legale rappresentante, rappresenta l'Associazione nazionale, a tutti gli effetti di legge, morali ed amministrativi e ne è il responsabile.

Art. 7

(Cariche sociali)

L'ANGS persegue i suoi scopi per mezzo dei suoi organi sociali, centrali e periferici.

Le cariche sociali costituiscono la gerarchia sociale.

Le cariche di presidente e vice presidente sia degli organi centrali che di quelli periferici possono essere conferite esclusivamente ai soci ordinari, d'onore e benemeriti che:

- avendo prestato servizio nell'Arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna, culla delle tradizioni e dei valori del Corpo fin dal lontano 1659, possono perpetuarli nelle future generazioni per spirito di

Corpo e professionalità acquisita;

- non abbiano compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le elezioni, a meno di specifica deroga approvata dal consiglio nazionale.

Tutti i soci possono, comunque, ricoprire tutte le altre cariche elettive e di nomina associative sia degli organi centrali sia di quelli periferici, purché abbiamo maturato almeno tre anni di iscrizione all'ANGS, ad eccezione della costituzione di nuove sezioni e/o nuclei o ricostituzione di quelle dichiarate inattive. La procedura per il conferimento delle cariche sociali, quando non prevista dal presente statuto, è stabilita nel regolamento di attuazione del medesimo.

Non possono ricoprire cariche sociali in ambito Associazione coloro che:

- ricoprono cariche politiche sia a livello internazionale, nazionale, nonché in ambito regione, provincia e comune;

- siano stati oggetto di giudizi oppure provvedimenti sanzionatori di sospensione o di espulsione da parte del collegio dei probiviri per avere detti organi riconosciuto gravi mancanze comportamentali in ambito associativo o il mancato rispetto delle norme statutarie nell'espletamento delle funzioni proprie di socio e/o della carica rivestita dal socio in ambito associativo.

Eventuali ricorsi in prima istanza, per esclusione a ricoprire cariche sociali, sono di competenza del consiglio nazionale e, in seconda istanza, del collegio dei probiviri.

I soci effettivi a una sezione o a un nucleo possono presentare la propria candidatura a cariche degli organi centrali o a quelle degli organi periferici, con le limitazioni di cui sopra relative alla carica di presidente e vice presidente, sino a sette giorni prima della data fissata per l'elezione. L'elezione alle cariche sociali sia centrali che periferiche avviene a scrutinio segreto o per "acclamazione".

Art. 8

(Durata delle cariche sociali)

Tutte le cariche elettive e quelle di nomina diretta a livello sia organi centrali sia organi periferici hanno la durata di quattro anni.

La carica di presidente nazionale può essere ricoperta per due mandati consecutivi, a meno di specifica e motivata decisione dell'assemblea nazionale che delibera la possibilità di rielezione per un successivo mandato.

Le cariche elettive degli organi centrali, ad eccezione di quella del presidente nazionale, e quelle degli organi periferici possono essere ricoperte per tre mandati quadriennali consecutivi a decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto, a meno di specifica e motivata decisione del consiglio nazionale che delibera la possibile rielezione per un successivo mandato. All'entrata in vigore del presente statuto, le cariche elettive e di nomina sia degli organi centrali sia di quelli periferici permangono in vita, fino alla regolare conclusione del rispettivo mandato quadriennale, che non viene conteggiato per i tre mandati consecutivi.

Alla scadenza del mandato fino alla rielezione delle nuove cariche, queste vengono conservate in regime di prorogatio.

In caso che una qualunque carica, ad eccezione di quella del presidente nazionale, nel corso del quadriennio venga assunta per sostituzione o per nomina, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio stesso. Detto periodo non deve essere conteggiato ai fini della rieleggibilità per tre interi mandati consecutivi.

In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica di presidente nazionale, prima della scadenza del mandato

quadriennale, si procede all'elezione del nuovo presidente nazionale e di tutti gli organi centrali.

Art. 9

(Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali)

La carica di presidente nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica elettiva né con altra carica a nomina diretta in ambito Associazione e nelle altre Associazioni d'Arma e/o combattentistiche. In tal caso il presidente nazionale dovrà optare per il tipo di carica che ritiene di voler ricoprire. Fa eccezione la presidenza del consiglio nazionale di Assoarma, il cui statuto stabilisce che la carica di presidente deve essere ricoperta da un presidente nazionale delle Associazioni d'Arma e combattentistiche che la costituiscono.

A livello di organi periferici tutte le cariche elettive e le nomine dirette sono cumulabili, purché ricoperte nell'ambito territoriale dello stesso centro regionale.

I consiglieri nazionali possono ricoprire anche altre cariche elettive o di nomina diretta nell'ambito degli organi periferici.

Presso gli organi periferici tutte le cariche elettive e le nomine dirette sono cumulabili con quelle nazionali.

Le cariche sociali elettive e quelle a nomina diretta per il raggiungimento degli scopi dell'associazione dedicano, nei modi e tempi concordati, il loro tempo e loro energie per il conseguimento delle finalità sociali, in modo, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nei limiti di quanto disposto dall'art. 33 D.lgs n. 117/2017 per quanto applicabile, nonché dell'art. 8, in materia di destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.

L'ammontare di quanto previsto dall'art. 33 comma 3 e dall'art. 8 comma 3 a) del D.Lgs. 117/2017 viene stabilito annualmente dal consiglio nazionale all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. Eventuali modifiche possono essere di volta in volta approvate dal comitato nazionale compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, nell'ambito della delega allo stesso concessa dal consiglio nazionale.

Art. 10

(Il nucleo)

Nella località ove si vuole costituire una nuova sezione e non sia possibile raggiungere il numero minimo di dieci soci appartenenti alle seguenti categorie: ordinari, d'onore, e benemeriti (secondo quanto riportato all'art. 4) residenti nella località o in zone ad essa limitrofe, gli aderenti si costituiscono in nucleo facente capo alla sezione territorialmente più vicina.

Si trasformano in nucleo anche quelle sezioni il cui consiglio di sezione non raggiunge il numero di tre membri, di cui uno può essere anche un socio amico. Nel numero di tre membri deve essere inclusa anche la presenza del presidente della Sezione.

Il nucleo è retto da un fiduciario, nominato dal presidente di sezione. I soci costituenti il nucleo eleggono i membri costituenti il consiglio di sezione cui fanno capo.

Il nucleo si può dotare della colonnella, come previsto dall'art. 44.

Il fiduciario del nucleo è il custode della bandiera colonnella in dotazione che deve essere passata in consegna al neo-fiduciario o al nuovo presidente di sezione.

La colonnella della sezione/nucleo, in caso di chiusura, verrà conservata dal centro regionale.

Art. 11

(Le sezioni in territorio nazionale)

Le sezioni sono l'elemento propulsivo dell'intera ANGS. Esse hanno uguale peso decisionale, indipendentemente dal numero dei loro iscritti effettivi.

La loro costituzione, su proposta del presidente di centro territoriale (laddove esistente), deve essere approvata dal presidente di centro regionale che invia il relativo verbale, con allegate le iscrizioni dei neo soci ordinari e di un socio amico alla presidenza nazionale per la ratifica e la promulgazione da parte del presidente nazionale.

In assenza di centro regionale la proposta dei soci fondatori deve essere inviata dai soci proponenti alla presidenza nazionale che la valuterà. Qualora approvata, la presidenza nazionale delegherà un suo rappresentante per la riunione inerente alla costituzione o ricostituzione della sezione. A costituzione o ricostituzione avvenuta ratificherà il verbale.

Nelle regioni dove non esiste il centro regionale il consiglio nazionale autorizzerà la neo sezione a dar vita al centro regionale. In caso di motivato parere contrario alla costituzione del centro regionale, la sezione confluisce nel centro regionale territorialmente più vicino, definito dal consiglio nazionale.

Le sezioni si possono costituire solamente se risultano iscritti alla neo-sezione dieci soci fondatori appartenenti alle seguenti categorie soci ordinari, soci benemeriti e soci d'onore, questi ultimi secondo quanto riportato nell'art. 4, e un socio amico. Detti soci fondatori devono avere la propria residenza nella località ove viene costituita la nuova sezione o in zone ad essa limitrofe.

Per zone limitrofe si intendono i comuni confinanti di prima corona. Per i soci fondatori della sezione residenti nei comuni confinanti di seconda corona o nella provincia dovrà essere chiesta dal centro regionale ANGS la formale autorizzazione alla presidenza nazionale.

I soci fondatori, qualora iscritti in un'altra sezione, per costituire una nuova sezione debbono inoltrare alla presidenza nazionale la richiesta scritta di cancellazione dell'iscrizione dalla sezione cui risultano iscritti e chiedere che l'iscrizione venga effettuata presso la costituente sezione. L'iscrizione alla neo-sezione non comporta pagamento della quota associativa, qualora essa sia già stata versata alla sezione ove i soci risultavano precedentemente iscritti.

Le sezioni hanno l'obbligo di deliberare espressamente l'adozione e il rispetto dello statuto dell'Associazione, del regolamento di attuazione dello statuto e delle norme vigenti.

I presidenti di sezione, o loro delegati, fanno parte dell'assemblea nazionale. Le sezioni, poiché facenti parte dell'assemblea nazionale dell'ANGS, eleggono il presidente nazionale e gli altri organi elettivi centrali (art. 21). I presidenti di sezione non possono delegare i soci sostenitori in quanto gli stessi non rientrano nel conteggio dei soci effettivi della sezione.

La musica d'ordinanza dell'ANGS è una sezione dell'Associazione che per la sua atipicità si costituisce qualora risultino iscritti alla neo-sezione dieci soci aventi qualifica di musicante, delle seguenti categorie: soci ordinari, soci benemeriti, soci d'onore e soci amici, secondo quanto riportato nell'art. 4. Detti soci possono anche non essere residenti nella località che la presidenza nazionale ha stabilito quale sede della sezione o in zone ad essa viciniori. Detta sezione è inserita nel centro regionale territorialmente competente. È alle dirette dipendenze della presidenza nazionale per quanto attiene all'impiego,

essendo lo stesso connesso con gli aspetti di immagine ed economico-finanziari dell'Associazione. È presieduta dal presidente della sezione, eletto da tutte le tipologie di soci (Art. 3) che la compongono ad eccezione dei soci sostenitori. Il direttore/maestro della musica di ordinanza è scelto e nominato dal presidente nazionale. L'incarico di direttore/maestro ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo. Le cariche di presidente della sezione e di direttore / maestro della musica d'ordinanza non sono cumulabili. L'uniforme e le modalità di impiego sono riportate nel regolamento di attuazione dello statuto.

Art. 12 **(Sezioni non più attive)**

Sono quelle sezioni già costituite ed esistenti negli anni, che per qualsiasi motivo si sono trovate o si trovano prive di soci (art. 3) o con un numero di soci insufficiente per dare vita al consiglio di sezione. Esse vengono dichiarate dalla presidenza nazionale, su segnalazione del presidente del centro regionale, "sezioni non più attive" fino a quando non sia possibile reperire almeno due soci ordinari, d'onore, benemeriti e un socio amico, residenti nella località riportata sulla colonnella che si trova in posizione "non attiva" o in zone ad essa limitrofe (vedasi. art. 11). In tal caso, il centro regionale competente, custode della/e colonnella/e delle "sezioni non più attive", provvederà alla riconsegna della colonnella al neo eletto presidente di sezione.

Art. 13 **(Le sezioni all'estero)**

I granatieri che risiedono all'estero possono costituire una sezione che comprenda tutti i granatieri in congedo presenti sul territorio dello Stato ove risiedono, purché il numero dei medesimi sia compreso tra le cinque e le dieci unità, di cui uno sia socio amico. In tal caso la sezione verrà costituita nel luogo ove sussiste la maggiore presenza di associati.

Possono altresì essere costituite, nello stato estero, altre sezioni, purché l'entità degli associati per ciascuna di esse non sia inferiore alle dieci unità, compreso un socio amico, residenti nel luogo ove si costituisce o nelle località ad essa viciniori.

Art. 14 **(Assemblea generale dei Soci della sezione)**

L'assemblea generale dei soci della sezione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di sezione (articoli 38 e 39) o quando i due quinti dei soci ne chiedano la convocazione. I soci sostenitori partecipano come uditori.

La convocazione avviene per iscritto con riportate le date di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno nel quale non deve essere prevista la voce "varie". Essa deve essere notificata, con allegato l'ordine del giorno, quindici giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio o entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione da parte dei soci. La riunione dell'assemblea dei soci è valida in prima convocazione qualora il numero dei membri presenti raggiunga almeno la metà degli aventi diritto in carica e, in seconda convocazione, da tenersi i giorni successivi alla prima convocazione (codice civile art.2366 comma,2) qualunque sia il numero dei soci

effettivi presenti o rappresentati.

I soci effettivi alla sezione possono rilasciare deleghe nella misura massima di una delega per ciascun socio.

Con le stesse modalità dovrà essere convocata per l'elezione del presidente di sezione e del consiglio di sezione. Per l'elezione del consiglio di sezione e del presidente di sezione sono ammesse deleghe nella misura massima sopra riportata.

Art. 15

(Il consiglio di sezione)

Il consiglio di sezione viene eletto dall'assemblea generale dei soci in regola con il tesseramento annuale, allo scadere del mandato quadriennale. È costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, qualora il numero degli iscritti alla sezione superi le venticinque unità. Il consiglio di sezione è eletto da tutte le tipologie di soci ad eccezione dei soci sostenitori. In particolare, i soci amici possono ricoprire al massimo il trenta per cento (30%) nei consigli ove è prevista l'elezione di tre consiglieri e il quaranta per cento (40%) in quelli ove è prevista l'elezione di cinque consiglieri.

In assenza di candidature di soci amici la carica di consigliere può essere ricoperta da soci ordinari, benemeriti e d'onore.

Il presidente della sezione fa parte del consiglio di sezione unitamente ai tre o ai cinque consiglieri eletti. Il presidente di sezione presiede il consiglio di sezione.

In caso di parità di voti nelle riunioni il voto del presidente è vincolante.

Il consiglio di sezione è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri. Il consiglio stabilisce l'importo massimo di spesa da parte del presidente per soddisfare le esigenze di vita della sezione. Ciò non esclude la responsabilità derivante dal controllo amministrativo che il consiglio deve esercitare sul patrimonio della sezione (art. 38 e art. 39).

Il consiglio di sezione in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale, a livello soci, tali da creare turbative nella vita della sezione stessa, può deliberare la cancellazione del socio dall'elenco degli iscritti alla sezione. Il socio depennato, come prevede lo statuto, può iscriversi in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale. Il provvedimento è decretato dal presidente di sezione, dopo aver preso atto delle deliberazioni del consiglio di sezione.

Art. 16

(Il presidente di sezione)

La carica di presidente di sezione è ricoperta esclusivamente dai soci ordinari, da quelli benemeriti e dai soci d'onore che hanno prestato servizio nell'Arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna purché iscritti alla sezione (art. 3). Il presidente di sezione viene eletto dall'assemblea generale dei soci iscritti alla sezione, in regola con il tesseramento annuale, allo scadere del mandato quadriennale.

I soci sostenitori presenziano come uditori, in quanto non hanno diritto di voto non essendo soci effettivi della sezione.

Il presidente di sezione può delegare il vice presidente o un consigliere di sezione a rappresentarlo in tutte le attività / riunioni ove è prevista la sua presenza.

In caso di dimissioni, accettate dal consiglio direttivo di centro regionale, rimane in carica fino alla elezione del nuovo presidente.

Il presidente di sezione segue le direttive del presidente di centro territoriale o, ove lo stesso non sussista, quelle del presidente del centro regionale.

È in sua facoltà sentire il parere del consiglio di sezione su tutte le questioni sulle quali Egli ritenga di interpellarlo.

Tale parere è obbligatorio per qualunque tipo di spesa che non sia stata inserita nella programmazione delle attività/progetti annuali del centro regionale e approvata dagli organi centrali.

Il presidente di sezione è il custode della bandiera colonnella della sezione, che deve essere passata in consegna al neo presidente eletto.

Art. 17

(Il vice presidente di sezione)

La carica di vice presidente di sezione è ricoperta esclusivamente dai soci ordinari, soci d'onore e da quelli benemeriti (art. 4) che hanno prestato servizio nell'Arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna. Durata del mandato quattro anni.

L'assemblea generale dei soci iscritti alla sezione e in regola con il tesseramento annuale elegge il vice presidente di sezione, qualora il numero degli iscritti alla sezione superi le venti unità.

Assolve agli incarichi di volta in volta affidati e a quelli a Lui delegati dal presidente di sezione. Il presidente di sezione può delegare il vice presidente a rappresentarlo in tutte le attività/riunioni ove è prevista la sua presenza. In caso di assenza/impedimento del presidente è chiamato a sostituirlo sino alla nomina del nuovo presidente.

In caso di dimissioni, accettate dal consiglio di sezione, rimane in carica fino alla elezione del nuovo vice presidente.

Nelle sezioni che non hanno il vice presidente, il consigliere anziano sostituisce, in caso di assenza, il presidente.

Art. 18

(Il segretario di sezione e il tesoriere di sezione)

Il presidente della sezione tra tutte le tipologie di soci effettivi sceglie e nomina il segretario e il tesoriere della sezione. La nomina è ratificata dal consiglio di sezione.

Essi coadiuvano il presidente:

- nella gestione/coordinamento delle attività della sezione;
- nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti alla gestione dei soci, alla contabilità associativa, nonché all'archiviazione della stessa, mediante l'utilizzo di fogli elettronici o di un software gestionale dedicato.

Tutte le tipologie di soci, ad eccezione di quella di soci sostenitori, possono ricoprire la carica di segretario di sezione e di tesoriere, nonché altri incarichi attribuiti dal presidente di sezione o dal consiglio di sezione.

Gli incarichi di segretario di sezione e di tesoriere di sezione hanno la durata del mandato del presidente di sezione, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Art. 19

(Centri territoriali)

I centri territoriali sovrintendono e coordinano l'attività associativa delle sezioni comprese nel loro territorio (ex provincia) anche mediante l'utilizzazione di fogli elettronici o di un software gestionale dedicato. Vengono costituiti laddove vi sono almeno due sezioni. Ad essi compete la gestione/coordinamento delle attività delle sezioni dipendenti, la

ripartizione dei fondi, ricevuti dal centro regionale, tra le sezioni in relazione agli obiettivi da conseguire.

Sono costituiti da un presidente e da un segretario, quest'ultimo scelto dal presidente tra i soci facenti parte delle sezioni costituenti il centro territoriale, esclusi i soci sostenitori.

Il presidente di centro territoriale può delegare un presidente di sezione/delegato a rappresentarlo in tutte le attività/riunioni ove è prevista la sua presenza.

I presidenti dei centri territoriali vengono eletti dai presidenti delle sezioni costituenti il centro territoriale. Possono candidarsi alla carica di presidente di centro territoriale tutti i soci ordinari, d'onore e benemeriti iscritti alle varie sezioni del centro territoriale, che hanno prestato servizio nell'Arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna. La durata del mandato è quadriennale.

Nella elezione del presidente di centro territoriale è ammessa delega scritta da parte dei presidenti di sezione, purché attribuita a un socio facente parte del consiglio di sezione.

Il presidente del centro territoriale è il custode del labaro del centro territoriale, che deve essere passato in consegna al neo presidente eletto.

Art. 20

(Centri regionali)

I centri regionali, in analogia a quanto disposto dall'art. 131 della Costituzione italiana, sono:

1. Piemonte; 2. Valle d'Aosta; 3. Lombardia; 4. Trentino-Alto Adige; 5. Veneto; 6. Friuli-Venezia Giulia; 7. Liguria; 8. Emilia-Romagna; 9. Toscana; 10. Umbria; 11. Lazio; 12. Marche; 13. Abruzzo; 14. Molise; 15. Campania; 16. Puglia; 17. Basilicata; 18. Calabria; 19. Sicilia; 20. Sardegna.

I centri regionali tramite i loro presidenti concorrono a costituire l'assemblea nazionale e il consiglio nazionale.

Essi sovrintendono e coordinano l'attività associativa dei centri territoriali e delle sezioni anche mediante l'utilizzo di fogli elettronici o di un software gestionale dedicato.

Il consiglio direttivo regionale è costituito:

- dal presidente;
- da un vice presidente, qualora il centro regionale sia composto da meno di venti sezioni o da due vice presidenti in presenza di almeno venti sezioni;
- dai presidenti di centri territoriali e dai presidenti di sezione;
- dal segretario e dal tesoriere di centro regionale, scelti e nominati dal presidente di centro regionale.

Il presidente di centro regionale può delegare il vice presidente di centro regionale o un presidente di centro territoriale dipendente/sezione dipendente a rappresentarlo nelle attività/riunioni cui è prevista la sua presenza.

I presidenti di centro regionale si avvalgono, ai fini organizzativi e di coordinamento, dei presidenti di centri territoriali.

Il presidente e il vice presidente di centro regionale vengono eletti a maggioranza dai presidenti di centri territoriali e di sezione facenti parte del centro regionale. Entrambe le cariche sono ricoperte esclusivamente dai soci ordinari, soci d'onore e da quelli benemeriti (art. 4) che hanno militato nell'Arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna, anche se non ricoprono alcuna carica in ambito associativo. Nella elezione del presidente di centro regionale sono ammesse deleghe

scritte da parte sia dei presidenti di centri territoriali sia dei presidenti di sezione, nella misura massima di una delega, rispettivamente conferite a un presidente del centro territoriale, al vice presidente di sezione, se previsto, o a un consigliere del consiglio di sezione. All'elezione del presidente e del vice presidente del centro regionale è prevista la presenza di un delegato della presidenza nazionale.

Nelle regioni dove esiste una sola sezione, questa, acquisito il parere del consiglio nazionale, può dar vita al centro regionale. In caso di motivato parere contrario alla costituzione del centro regionale, la sezione confluisce nel centro regionale territorialmente più vicino, definito dal consiglio nazionale.

Il consiglio direttivo regionale si riunisce almeno una volta all'anno anche per deliberare, tempestivamente, sulla relazione consuntiva e preventiva diramata, almeno dieci giorni prima della convocazione del consiglio nazionale, dalla presidenza nazionale.

La pianificazione e la programmazione delle attività e dei progetti a livello centro regionale devono essere inviate alla presidenza nazionale per la valutazione e l'approvazione.

Il centro regionale ripartisce, a seconda delle esigenze e degli obiettivi da perseguire, i fondi provenienti dalla presidenza nazionale o dalle oblazioni pervenute al centro regionale o ai vari centri territoriali.

Hanno la loro sede, preferibilmente, nel capoluogo della regione. In mancanza di una sede fisica, i centri regionali hanno la sede presso il domicilio del presidente di centro regionale.

Il presidente del centro regionale è il custode del labaro del centro regionale, che deve essere passato in consegna al neo presidente eletto.

Art. 21

(Assemblea nazionale)

L'assemblea nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta tutti i soci e delibera su tutto quanto ad essa viene demandato dalle norme del presente statuto.

Essa è composta dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dai consiglieri nazionali (o loro delegati) e da tutti i presidenti di sezione (o loro delegati), che esprimono il voto sulla base delle decisioni assunte dai soci nell'ambito delle assemblee di sezione, dai presidenti dei centri territoriali (o loro delegati) e dai presidenti dei centri regionali (o loro delegati).

In particolare, l'assemblea nazionale delibera le modifiche statutarie, che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (secondo comma dell'art. 2479 del codice civile),

L'assemblea nazionale demanda al consiglio nazionale tutte le altre modifiche statutarie, che non siano in contrasto con quelle sopra riportate. Esse saranno ratificate dall'assemblea nazionale nella prima riunione utile.

L'assemblea nazionale, su richiesta del presidente nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, è convocata, con ordine del giorno, quindici giorni prima della data di convocazione:

- per la ratifica :

. delle modifiche statutarie dello statuto approvate dal consiglio nazionale, che non comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- . del bilancio annuale consuntivo e di quello preventivo, e della relazione morale dell'Associazione approvati dal consiglio nazionale;
- . della revoca del presidente nazionale per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie approvata dal consiglio nazionale;
- . delle decisioni del consiglio nazionale inerenti al conferimento della qualifica di socio benemerito dell'ANGS;
- . dell'elezione del presidente onorario da parte del consiglio nazionale;
- . del regolamento di attuazione dello statuto e delle varianti approvati dal consiglio nazionale;
- per decidere, in deroga, la possibilità di rielezione del presidente nazionale dopo che il medesimo ha già espletato due mandati consecutivi;
- per l'elezione degli organi centrali;
- nel corso dei raduni nazionali.

L'assemblea tratta altresì gli argomenti di seguito elencati che devono essere preventivamente riportati nell'ordine del giorno, nel quale non è prevista la voce "varie":

- emana direttive al consiglio nazionale per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e per quanto concerne l'approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo da parte consiglio nazionale;
- emana direttive al consiglio nazionale su attività e progetti da porre in essere a livello nazionale;
- analisi e pareri riguardanti le proposte formulate dal consiglio nazionale;
- formulazione di nuove proposte, da parte di almeno un quinto dei membri, da inoltrare al consiglio nazionale per il loro esame e la loro soluzione.

Il presidente nazionale può convocare l'assemblea nazionale in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, oppure stabilire, ai sensi dell'articolo 2479, comma 3 del codice civile, che le decisioni dei membri costituenti la stessa siano anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il parere espresso al riguardo.

Le riunioni dell'assemblea nazionale sono presiedute dal presidente nazionale, coadiuvato dal segretario generale dell'ANGS.

L'assemblea è validamente costituita:

a. in prima convocazione:

- quando sia presente almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati;
- nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile(modificazioni dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti e rappresentati.

b. in seconda convocazione (da tenersi nei giorni successivi alla prima convocazione (codice civile secondo comma art. 2366)):

- qualunque sia il numero dei membri intervenuti e rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati (numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti);
- nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice civile, (modificazioni dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci)l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un

terzo dei membri aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

Ciascun membro dell'assemblea nazionale ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, tramite delega scritta. In relazione ai contenuti art. 24 comma 3 del codice del terzo settore il membro delegato può detenere al massimo due deleghe attribuitegli da membri dello stesso centro regionale e della stessa tipologia di organo associativo (sezione con sezione, centro territoriale con centro territoriale e centro regionale con uno dei suoi centri territoriali o in assenza un presidente di sezione).

Per l'elezione degli organi centrali, compreso il presidente nazionale, qualora il termine del mandato non coincidesse con lo svolgimento del raduno nazionale, o in caso di dimissioni o impedimento del presidente stesso, le votazioni verranno effettuate come sancito dall'art. 35.

In caso di dimissioni o impedimento del presidente nazionale, decadono a livello organi centrali sia le cariche elettive sia quelle di nomina diretta. L'assemblea nazionale entro sessanta giorni si riunisce per rieleggerle.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono custodite nel registro delle delibere a cura del segretario generale o, in mancanza, dal presidente dell'Associazione. Detto/i registro/i, all'atto dello scioglimento dell'ANGS, deve/ono essere consegnati per perenne custodia al Museo storico Granatieri di Sardegna, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1. del D.Lgs. n.117/2017 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 22

(Consiglio nazionale)

Il consiglio nazionale è l'organo di governo dell'attività associativa e organizzativa a livello nazionale dell'Associazione, statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni dall'assemblea nazionale. La durata del mandato è di quattro anni.

È convocato dal presidente nazionale, che ne assume la presidenza, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

La presidenza convoca, per via informatica, il consiglio nazionale con ordine del giorno che deve pervenire agli interessati quindici giorni prima della data di prevista convocazione.

Nell'ordine del giorno non è prevista la voce "varie".

Il presidente nazionale, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare il consiglio nazionale di urgenza con preavviso di cinque giorni.

La presidenza nazionale, qualora riceva da almeno tre consiglieri nazionali o da almeno un terzo dei presidenti di centro regionale richiesta scritta di convocazione, riportante fra l'altro gli argomenti da porre all'ordine del giorno, invia la convocazione agli interessati che deve loro pervenire quindici giorni prima della data di convocazione del consiglio. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, il consiglio può essere convocato direttamente dai richiedenti, per via informatica, entro i successivi sette giorni con procedura d'urgenza.

Esso è costituito da:

- presidente nazionale;
- vice presidente nazionale;
- segretario generale (con voto consultivo);
- presidenti dei centri regionali;
- consiglieri componenti il comitato nazionale.

Ad avvenuta elezione del presidente nazionale e del vice presidente nazionale, i medesimi unitamente ai presidenti di centro regionale si riuniscono per ratificare la nomina del segretario generale e delle altre cariche scelte dal presidente nazionale. Quindi si procede ad eleggere i consiglieri costituenti il comitato nazionale. A tal fine il seggio elettorale sarà costituito dal presidente nazionale, dal segretario generale e da uno scrutatore scelto tra i presidenti di centro regionale. Possono presentare la candidatura anche i presidenti di centro regionale e il segretario generale. Si procede quindi alle votazioni mediante scheda.

La riunione del consiglio nazionale in prima convocazione è valida qualora il numero dei membri presenti raggiunga almeno tre quarti degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione, da tenersi entro i sette giorni successivi alla prima convocazione (codice civile secondo comma art. 2366), qualunque sia il numero dei membri presenti e rappresentati. Il consiglio nazionale delibera in prima convocazione a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati; in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

A parità di voti quello del presidente è vincolante.

Il consiglio nazionale:

- elegge il presidente onorario e conferisce la qualifica di socio benemerito dell'ANGS, atti che verranno sottoposti alla ratifica dell'assemblea nazionale;
- ratifica la nomina da parte del presidente nazionale: del segretario generale dell'Associazione, del tesoriere, del direttore responsabile del periodico "Il Granatiere", di uno dei due membri effettivi del collegio dei revisori dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti, nei termini previsti dalla legge, qualora lo stesso non sia stato eletto non essendo socio dell'ANGS e quindi non eleggibile e del direttore/maestro della musica di ordinanza dell'ANGS, cariche a scelta e nomina del presidente nazionale;
- delibera su tutte le questioni che interessano la vita dell'ANGS, fatta eccezione per le attribuzioni riservate all'assemblea nazionale, ai sensi del precedente articolo 21;
- stabilisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- approva, su proposta del presidente nazionale le modifiche statutarie dello statuto, che non comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 21 dello statuto). Esse saranno sottoposte alla successiva ratifica da parte dell'assemblea nazionale;
- delibera sull'emanazione del regolamento per l'applicazione dello statuto e sulle eventuali varianti del regolamento medesimo, che devono essere ratificate dalla assemblea nazionale;
- approva il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo dell'ANGS predisposti dal comitato nazionale, in coordinazione con il collegio dei revisori dei conti, che saranno ratificati dall'assemblea nazionale;
- approva in deroga all'art. 7 l'elezione dei presidenti e dei vice presidenti dell'organo centrale e di quelli periferici che abbiano compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le elezioni;
- fissa, su proposta del presidente nazionale, la quota annua di iscrizione all'ANGS e gli eventuali contributi da versare ai centri regionali per gli organismi dipendenti;
- approva, su proposta del presidente nazionale, i progetti annuali delle attività sociali dell'ANGS;
- delibera l'ammontare del contributo annuo di funzionamento che la presidenza nazionale deve versare a ciascun centro regionale sulla base

dei soci iscritti;

- tratta i ricorsi in prima istanza, per esclusione a ricoprire cariche sociali.

Ciascun membro del consiglio nazionale ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro membro del consiglio nazionale. Il membro delegato può detenere solo una delega e in presenza di convocazione d'urgenza due deleghe.

Le delibere del consiglio nazionale sono custodite nel registro delle delibere a cura del segretario generale o, in mancanza, dal presidente dell'Associazione. Detto/i registro/i deve/ono essere, all'atto dello scioglimento dell'ANGS, consegnato/i per perenne custodia al Museo storico "Granatieri di Sardegna", previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1. del D.Lgs. n.117/2017 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 23 (Comitato nazionale)

Il comitato nazionale è l'organo di gestione dell'attività associativa e organizzativa dell'associazione. Viene eletto dal consiglio nazionale ogni quattro anni.

Il comitato nazionale si compone di:

- presidente nazionale;
- vicepresidente nazionale;
- segretario generale (con voto consultivo);
- tesoriere (con voto consultivo);
- consigliere amministrativo;
- consigliere addetto all'assistenza;
- consigliere addetto alle attività di volontariato e di protezione civile;
- consigliere addetto alla comunicazione sia web che stampa;
- consigliere responsabile della verifica delle attività poste in essere dalle sezioni per il reperimento di nuovi soci;
- consigliere responsabile della verifica dell'impiego delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento dei progetti e delle attività associative a livello periferico.

Si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di tre dei suoi membri.

Il comitato nazionale realizza l'ordinaria gestione nello spirito e nella lettera delle direttive di massima impartite dal consiglio nazionale ed emana deliberazioni che, per il loro carattere di urgenza, non possono essere tempestivamente assunte dal consiglio nazionale. A parità di voti quello del presidente è vincolante.

In particolare:

- provvede all'attuazione delle norme fissate dallo statuto;
- pone in essere tutti gli strumenti e le attività volte a rendere concrete le proposte pervenute dall'assemblea nazionale, per il tramite del consiglio nazionale;
- ratifica la nomina e la revoca dei presidenti di centro regionale;
- ratifica la nomina dei commissari straordinari, scelti tra i soci ordinari, d'onore e benemeriti, sancita dal presidente nazionale;
- predispone, in coordinazione con il collegio dei revisori dei conti, il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;
- delibera le erogazioni del fondo spese impreviste, nonché variazioni di bilancio sia preventivo sia consuntivo, sottoponendo le deliberazioni

alla ratifica del consiglio nazionale;

- predispone gli ordini del giorno delle riunioni del consiglio nazionale e se necessario la documentazione per illustrare, in modo esaustivo, gli argomenti da discutere;
- può richiamare i consigli di sezione e quelli dei centri regionali a un miglior adempimento dei loro doveri e/o sciogliere i predetti organi, sostituendoli con commissari straordinari nominati dal presidente nazionale. In casi di particolare gravità può sciogliere le sezioni e i centri regionali;
- prende atto delle decisioni del collegio arbitrale (art. 46) per quanto riguarda le vertenze fra soci e soci e fra soci e le organizzazioni periferiche e/o centrali;
- svolge le attribuzioni ad esso delegate dal consiglio nazionale, nei limiti fissati dal consiglio stesso;
- predispone lo statuto e il regolamento dell'associazione o le loro varianti, sentito il parere del centro studi;
- vigila che il periodico "Il Granatiere", i siti ed i social network dell'Associazione siano l'espressione efficace dello spirito e degli scopi della stessa e nomina il/i responsabile/i della gestione del sito e dei social network dell'Associazione;
- esamina e delibera sui ricorsi di prima istanza presentati dai soci colpiti da sanzioni non deliberate del collegio dei probiviri, sottoponendoli eventualmente al giudizio di seconda istanza del citato collegio e su quelli presentati per esclusione a ricoprire cariche sociali (art.7);
- in caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei membri, compreso il presidente nazionale, il comitato nazionale resta in funzione per l'ordinaria amministrazione e indice, contemporaneamente, la convocazione, entro il termine di sessanta giorni, dell'assemblea nazionale per l'elezione di tutti gli organi elettivi. Il voto, in tal caso, può essere anche espresso secondo le modalità previste dall'art. 35;
- in caso di dimissioni di uno o due membri del comitato nazionale, è devoluta al presidente nazionale dell'Associazione la scelta e la nomina dei sostituti temporanei, attingendoli dal collegio dei probiviri.

Art. 24

(Presidente nazionale)

Il presidente nazionale è il rappresentante legale, amministrativo, morale dell'Associazione.

Viene eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale, ogni quattro anni. La durata del mandato è di quattro anni.

Il presidente nazionale può delegare il vice presidente nazionale, il segretario generale, un membro del consiglio nazionale o uno fra i soci ordinari, benemeriti e d'onore, a rappresentarlo in tutte le attività/riunioni ove è prevista la sua presenza.

Al presidente sono attribuiti i compiti e le funzioni di seguito elencati:

- amministra il patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale, attraverso le disposizioni del consiglio nazionale che si concretizzano nella ordinaria gestione del comitato nazionale;
- ove è richiesta la sua presenza per l'approvazione di qualsiasi atto sia amministrativo che legale concernente il patrimonio associativo, il presidente viene assistito dal consigliere amministrativo del comitato nazionale e da un consulente legale di sua scelta;

- sceglie e nomina il segretario generale, il tesoriere, il direttore responsabile del periodico "Il Granatiere", uno dei due membri effettivi del collegio dei revisori dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti, in relazione a quanto previsto dalla legge, qualora lo stesso non sia socio dell'ANGS e quindi non eleggibile, e il direttore/maestro della musica di ordinanza, dell'ANGS;
- convoca l'assemblea nazionale;
- relaziona all'assemblea nazionale sulle attività svolte dall'ANGS;
- convoca e presiede l'assemblea nazionale il consiglio nazionale e il comitato nazionale delle cui direttive e deliberazioni dispone l'esecuzione;
- fissa le date di convocazione dell'assemblea nazionale tra le quali quella per l'elezione del presidente nazionale dell'ANGS, del vice presidente nazionale, dei componenti del collegio dei revisori dei conti, dei componenti del collegio dei probiviri, dei componenti il centro studi, e per quanto previsto dall'art. 21;
- provvede all'ordinaria amministrazione, adotta le decisioni di urgenza e le sottopone alla ratifica del consiglio nazionale nella sua prima riunione, previo parere del comitato nazionale;
- emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene opportuno per la migliore applicazione dello statuto e del regolamento;
- nomina i commissari straordinari traendoli dai soci ordinari, benemeriti e d'onore dell'Associazione;
- può delegare al vice presidente lo svolgimento di alcune sue attribuzioni;
- può avvalersi nell'esecuzione dei propri compiti di tutti gli organi centrali e dei presidenti dei centri regionali attraverso l'istituto della delega.

In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica di presidente nazionale, prima della scadenza del mandato quadriennale, si procede all'elezione del nuovo presidente nazionale e di tutti gli organi centrali.

L'elezione del nuovo presidente nazionale, nonché legale rappresentante, è comunicata al Ministero della Difesa, al Tribunale civile di Roma, al RUNTS e al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

Art. 25

(Presidenti emeriti)

Ai granatieri che hanno ricoperto la carica di presidente nazionale o di presidente degli organi periferici dell'Associazione compete la qualifica di presidente emerito nazionale o dell'organismo di cui sono stati presidenti. La carica di presidente emerito è solo onorifica.

Art. 26

(Presidente onorario)

Il presidente onorario viene eletto a maggioranza di voti dal consiglio nazionale e rimane in carica a vita, a meno di dimissioni o impedimento. La elezione viene ratificata dall'assemblea nazionale.

Stralcio del verbale relativo all'elezione deve essere inviato, per conoscenza, al ministero della difesa.

La carica di presidente onorario è solo ed esclusivamente onorifica.

Art. 27

(Vice presidente nazionale)

Il vice presidente nazionale è eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale. Coadiuva il presidente nazionale e assolve agli

incarichi di volta in volta affidati e quelli a lui delegati. In caso di assenza del presidente è chiamato a sostituirlo.

Durata del mandato quattro anni a meno di dimissioni o di impedimento del presidente nazionale.

In caso di dimissioni, accettate dal consiglio nazionale, rimane in carica fino alla elezione del nuovo vice presidente.

La carica del nuovo vice presidente avrà scadenza in coincidenza con la scadenza dell'assemblea nazionale.

Art. 28

(Segretario generale)

Il segretario generale dell'Associazione è scelto e nominato dal presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal consiglio nazionale. La carica di segretario generale ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Il segretario generale dell'Associazione interpreta tre funzioni fondamentali dell'ANGS:

- quella di responsabile gestionale delle attività decise dal consiglio nazionale;
- quella di coordinatore generale delle attività e delle strutture associative;
- quello di responsabile della segreteria nazionale.

I compiti sono riportati nel Regolamento di attuazione dello statuto.

La carica di segretario generale non è ostativa alla candidatura del medesimo a consigliere nazionale.

Art. 29

(Tesoriere)

Il tesoriere è scelto e nominato dal presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal consiglio nazionale. La carica di tesoriere ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo. E' l'economo dell'Associazione. I compiti sono riportati nel regolamento di attuazione dello statuto.

Art.30

(Collegio dei Probiviri)

Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea nazionale ogni quattro anni a maggioranza assoluta. I membri componenti il collegio, al fine di consentire economicità di spesa e di impegno personale per espletare il mandato dovranno, di massima, essere scelti tra le candidature di coloro che risiedono nella provincia sede della presidenza nazionale.

Il collegio è composto da:

- un presidente;
- quattro membri effettivi;
- tre membri supplenti che concorrono a costituire il collegio giudicante, formato da quattro membri componenti oltre al presidente.

Il collegio dei probiviri:

- svolge attività inquirente e disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione, sulla base delle denunce pervenute dai Soci e dagli organi centrali e da quelli periferici;
- delibera, in seconda istanza, sui ricorsi per esclusione a ricoprire cariche sociali di cui all'Art.7;
- delibera su tutte le questioni ad esso deferite dagli organi centrali dell'Associazione.

I probiviri decidono ex aequo et bono, senza formalità di procedura,

entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e, oltre a quanto previsto ai punti c) e d) dell'art. 5, potranno adottare le sanzioni previste dell'art. 42 del presente Statuto. Al collegio dei probiviri è data la potestà dell'esecutività delle sue decisioni, le quali devono essere inviate alla presidenza nazionale e al consiglio nazionale, per gli atti di competenza.

Le decisioni del collegio dei Probiviri sono inappellabili. Ai componenti del collegio dei probiviri è devoluto altresì il compito di sostituire i consiglieri del comitato nazionale o membri del collegio dei revisori dei conti qualora, per qualunque causa, non possano più farne parte. La sostituzione è temporanea fino alla nomina del/i nuovo/i consigliere/i da parte del consiglio nazionale.

Partecipa, su convocazione del presidente nazionale con solo diritto di voto consultivo in materia legale alle riunioni del consiglio nazionale e del comitato nazionale. Si provvede alla elezione dei membri del collegio dei probiviri qualora per qualunque causa venissero a mancare nella loro totalità i membri supplenti. L'elezione avverrà in base a quanto previsto dall'art.35.

Art. 31

(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea nazionale ogni quattro anni. Se previsto dalla legge uno dei due membri effettivi del collegio deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti. Se lo stesso non fosse reperibile tra i soci, quindi eleggibile, viene scelto e nominato dal presidente nazionale e la nomina è ratificata dal consiglio nazionale.

I membri componenti il collegio, al fine di consentire economicità di spesa e di impegno personale per espletare il mandato dovranno, di massima, essere scelti tra le candidature di coloro che risiedono nella provincia sede della presidenza nazionale.

Ha funzione di verifica, trimestrale, delle registrazioni contabili con le relative documentazioni di competenza del tesoriere. Redige, annualmente, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre per il tramite del comitato nazionale all'approvazione del consiglio nazionale. Si provvederà alla elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti qualora per qualunque causa venissero a mancare nella loro totalità i membri supplenti. L'elezione avverrà in base a quanto previsto dall'art. 35.

Il Collegio è composto da:

- un presidente;
- due revisori effettivi, (di cui uno iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti, ove previsto dalla legge);
- due revisori supplenti.

I verbali trimestrali relativi alla revisione dei conti devono essere conservati nel registro delle deliberazioni del collegio.

Art. 32

(Centro studi)

I componenti del centro studi sono eletti dall'assemblea nazionale ogni quattro anni.

Il centro studi ha il compito di ricercare, studiare e proporre soluzioni ai problemi statutari (d'intesa con il comitato nazionale) e promozionali che richiedono un approfondimento delle tematiche intese ad aggiornare e perfezionare le conoscenze storiche e le attività previste dalle finalità associative in connessione con l'evoluzione delle Istituzioni e con i

mutamenti delle esigenze della vita sociale.

Altresì esamina le questioni di rilevanza morale per il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni della specialità e coordina tutte le iniziative di carattere culturale, pubblicistico, sportivo e di immagine.

II centro è costituito da:

- un presidente;
- quattro membri;
- due membri supplenti.

Uno dei quattro membri assumerà le funzioni di segretario del centro.

Il presidente del centro studi partecipa, su convocazione del presidente nazionale, con solo diritto di voto consultivo in ordine all'argomento trattato, alle riunioni del consiglio nazionale e del comitato nazionale. Ai lavori del centro potranno essere invitati, di volta in volta e a titolo non oneroso, esperti nelle diverse materie (storiche, giuridico-amministrative, sociali, militari e sportive ecc.).

Art. 33

(Direttore responsabile del periodico "Il Granatiere")

Il presidente nazionale, quale legale rappresentante dell'ANGS è soggetto alle disposizioni recate dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, per quanto attiene alla pubblicazione del periodico e del sodalizio "Il Granatiere" e pertanto sceglie e nomina il direttore responsabile dello stesso. La nomina del direttore responsabile è ratificata dal consiglio nazionale e comunicata al Tribunale civile di Roma e al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

L'incarico del direttore ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Art. 34

(Direttore/maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS)

È scelto e nominato dal presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal consiglio nazionale. L'incarico di direttore/maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Per poter essere scelto e nominato deve risultare in possesso del requisito di musicista.

È il collaboratore diretto del presidente nazionale per la formazione musicale e quella scenica della musica d'ordinanza, sulla base delle direttive impartite dal comitato nazionale.

Art. 35

(Elezioni)

Le votazioni per l'elezione degli organi centrali, qualora il termine del mandato non coincidesse con lo svolgimento del raduno nazionale, o in caso di dimissioni o impedimento del presidente stesso, verranno effettuate nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale, in contemporanea, presso ciascun centro regionale. I membri costituenti l'assemblea nazionale dovranno recarsi presso il proprio centro regionale per esprimere il voto o inviare per posta il proprio voto, inerente alle varie tipologie di cariche elettive centrali, sulla base della volontà espressa dai soci delle sezioni al centro regionale, secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione. Al termine delle votazioni le schede suddivise per tipologia di elezione (presidente nazionale, vice presidente nazionale, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti e centro studi) dovranno, entro le quarantotto ore successive,

essere recapitate dai presidenti di centro regionale o per posta alla presidenza nazionale per lo spoglio e la successiva proclamazione degli eletti.

Per quanto attiene invece al referendum nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale tutti i soci sono chiamati alle urne presso le rispettive sezioni per esprimere il loro voto. Lo spoglio avverrà al termine delle votazioni e le sezioni dovranno inviare al centro regionale il verbale delle votazioni, per la compilazione del verbale a livello centro regionale e il suo successivo inoltrare via e-mail alla presidenza nazionale.

Art. 36 (Consultazioni)

Qualora occorra conoscere il pensiero della base, su determinati argomenti di grande rilevanza per la vita associativa, possono essere effettuate consultazioni a livello di ogni singola sezione sulla materia da trattare. I verbali devono essere inviati per corrispondenza, mediante posta elettronica certificata o per e-mail alla presidenza nazionale.

Art. 37 (Referendum)

Il referendum viene indetto dalla presidenza nazionale, su delibera del consiglio nazionale, per la soluzione di questioni di rilevante importanza e di interesse generale per l'Associazione e per i suoi soci. Le sezioni esprimono il loro parere, a mezzo votazione scritta da parte dei soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Perché il referendum sia valido deve avere votato la maggioranza assoluta più uno degli aventi diritto di voto. Costituisce decisione finale la volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti. Le modalità di attuazione del referendum sono riportate nell'art. 35.

Art. 38 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'ANGS è costituito da:

- a. importo delle quote sociali.
- b. forme di finanziamento previste per le organizzazioni/Associazioni ETS.
- c. oblazioni volontarie provenienti da tutte le tipologie di Soci;
- d. contributi eventuali provenienti da Enti pubblici o privati, da Associazioni, da Società, da cittadini ecc.
- e. lasciti, donazioni, usufrutti, titoli ed altro.
- f. la chiesetta votiva dei Granatieri di Sardegna ubicata nel comune di Cogollo del Cengio, sul monte Cengio, e il terreno ad essa circostante, come riportato negli atti catastali.
- g. gli emblemi: medagliere nazionale, labari e bandiere colonnello, sia degli organi associativi in vita che inattivi e quelli storici, nonché le uniformi GUR e quelle d'epoca.

Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.

Le entrate di cui al comma e. sono di esclusiva pertinenza degli organismi dell'ANGS (sezioni, centri regionali, presidenza nazionale) ai quali sono state destinate dagli offerenti e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità per le quali sono state donate e/o effettuate.

Quote associative, lasciti, donazioni, usufrutti, titoli, contributi, oblazioni, la chiesetta votiva, emblemi, uniformi GUR e d'epoca, ecc.

costituiscono patrimonio della Associazione e, pertanto, devono essere inseriti nel bilancio per l'approvazione sia da parte dei rispettivi consigli che da parte del consiglio nazionale.

Art. 39
(Bilancio)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso dovranno essere compilati entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto del bilancio preventivo dell'Associazione sono elaborati dal comitato nazionale, in coordinazione con il collegio dei revisori dei conti, e sottoposti alla revisione del consigliere amministrativo e quindi sottoposti all'approvazione del consiglio nazionale, includendovi anche la relazione illustrativa delle attività svolte e da svolgere, nonché i progetti preventivi pervenuti dai centri regionali.

La presidenza nazionale dirama ai membri del consiglio nazionale, entro quindici giorni prima della sua convocazione per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, per la consultazione e valutazione.

Una volta approvati dal consiglio nazionale i bilanci, redatti secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, vengono depositati dal presidente nazionale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e inviati al Ministero della Difesa.

I bilanci di cui sopra sono tenuti agli atti dalla presidenza nazionale e pubblicati sia sul periodico trimestrale "Il Granatiere" che sul sito della presidenza nazionale www.granatieridisardegnapresidenza.it.

Art. 40
(Anno Finanziario)

L'anno finanziario dell'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 41
(Azioni comportanti sanzioni)

Qualsiasi attività o azione commessa da organi sociali o da uno o più soci ricoprenti o non cariche sociali, in contravvenzione alle finalità, agli interessi dell'Associazione, alle norme statutarie e ai regolamenti o comunque riprovevole e lesiva dell'onore e del prestigio dell'Associazione, o di uno o più soci, è passibile di sanzione.

Art. 42
(Tipi di sanzione e organo competente)

Un socio può essere:

- ammonito per lievi infrazioni comportamentali in ambito associativo;
- espulso per morosità;
- rimproverato per iscritto, con lettera di biasimo, per fatti comportamentali scorretti tra soci, lievi trasgressioni al regolamento di attuazione dello statuto;
- sospeso fino a 60 giorni da socio e/o dalla carica rivestita per recidività delle trasgressioni per le quali è già stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di rimprovero o per infrazioni allo statuto;
- sospeso fino ad un anno per gravi infrazioni comportamentali o gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- espulso per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni

delle norme statutarie e regolamentari, per recidività nelle stesse o per aver riportato più sanzioni;

- espulso per indegnità;

Le ammonizioni e l'espulsione per morosità possono essere comminate dai presidenti di centro regionale su proposta dei presidenti di sezione, previo parere dei rispettivi consigli.

Tutte le sanzioni ad eccezione di quella dell'ammonimento e di espulsione per morosità devono essere richieste alla presidenza nazionale, dai presidenti di sezione o dai presidenti dei centri territoriali o dai presidenti dei centri regionali, acquisito il parere dei rispettivi consigli, nonché dai soci facenti parte della presidenza nazionale, qualora ne vengano a conoscenza.

La presidenza nazionale, una volta ricevute le richieste, provvede ad interessare il collegio dei probiviri per gli atti di sua competenza, cui è data la potestà dell'esecutività delle decisioni, le quali devono essere comunicate alla presidenza nazionale e al consiglio nazionale.

Inoltre, l'espulsione per indegnità può essere richiesta da qualsiasi socio che ne dia ampia e documentata testimonianza per il tramite del presidente di centro regionale, il quale la inoltrerà al collegio dei probiviri per il tramite della presidenza nazionale.

In presenza di sanzioni di sospensione o di espulsione a carico di soci ricoprenti cariche sociali elettive centrali o periferiche, nonché di atti formali del collegio dei probiviri nei quali risulti il mancato rispetto delle norme statutarie, da parte di coloro che rivestono cariche sociali, comporta l'automatica decadenza dalla carica rivestita e l'impossibilità permanente a una rielezione in qualunque carica associativa sia centrale che periferica.

Le sanzioni di cui sopra sono applicabili anche ai consiglieri nazionali, ai membri facenti parte dei vari collegi, al vice presidente nazionale, al segretario generale, al tesoriere, al direttore del periodico "Il Granatiere" e al direttore/maestro della musica di ordinanza, su proposta del presidente nazionale. Esse sono adottate dal consiglio nazionale, con delibera in merito, a maggioranza assoluta.

Inoltre, le sanzioni sono applicabili al presidente nazionale su proposta dei due terzi dei membri del consiglio nazionale ed approvati dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio nazionale e ratificate dall'assemblea nazionale.

Art. 43 (Ricorsi)

Il socio colpito dalle sanzioni di cui sopra, può ricorrere secondo la procedura contenuta nel regolamento di attuazione dello Statuto:

- in prima istanza al comitato nazionale;

- in seconda istanza al collegio dei probiviri, purché le sanzioni o gli atti formali non siano stati emanati dallo stesso collegio, le cui decisioni sono inappellabili (vedasi art. 30).

Art. 44 (Emblemi)

La presidenza nazionale è autorizzata ad impiegare il medagliere nazionale. Esso deve essere, di massima, scortato da tre soci dell'Associazione.

I centri regionali e i centri territoriali, sono autorizzati ad impiegare il labaro, mentre le sezioni ed i nuclei ad impiegare la colonnella.

Gli emblemi associativi devono essere conformi al modello di cui allegato n. 1, approvato dal ministro della difesa.

Nelle cerimonie militari il medagliere nazionale dovrà essere anche scortato da un ufficiale inferiore della specialità dei Granatieri di Sardegna.

Art. 45
(Uniforme sociale)

I soci sono autorizzati, a:

- fregiarsi del distintivo sociale che deve risultare uguale a quello riportato nell'allegato 2 per tutte le tipologie di soci ad eccezione dei soci amici il cui distintivo sociale è riportato nell'allegato 3;
- indossare in occasione di manifestazioni ufficiali, alle quali partecipano come rappresentanti dell'Associazione l'uniforme sociale la cui tipologia è sancita nel regolamento di attuazione dello statuto.

Per quanto concerne le uniformi d'epoca esso sono di proprietà dell'ANGS. Devono essere assunte in carico dai centri regionali e sono utilizzate nelle cerimonie solo previa autorizzazione del presidente del centro regionale. Il fuori uso delle stesse compete alla presidenza nazionale.

Art. 46
(Interpretazione dello statuto e del regolamento di attuazione)

In caso di incertezze o di questioni e vertenze sorte tra organi sociali e soci sulla dizione e/o interpretazione di articoli dello statuto e del regolamento di attuazione del medesimo, o di contraddizioni o incertezze tra lo statuto e il regolamento, o tra gli articoli degli stessi, deciderà inappellabilmente il consiglio nazionale, sentito il parere del collegio dei probiviri, con non meno dei due terzi dei voti favorevoli sul totale dei presenti.

I quesiti da porre all'esame devono pervenire alla presidenza nazionale che provvederà ad inoltrarli al collegio dei probiviri.

Art. 47
(Clausola compromissoria)

Ogni lite per ragioni di natura associativa tra i singoli soci, soci e organi periferici e/o centrali, che non rientri nel disciplinare degli organi statutari, viene risolta e compromessa da arbitri amichevoli che, costituiti in collegio, decidono, secondo equità e definitivamente, con sentenza arbitrale anche irrituale, perché così convenuto e accettato. Le decisioni vengono comunicate al comitato nazionale.

Il collegio arbitrale è formato da tre arbitri soci, due dei quali nominati dalle parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal comitato nazionale.

Art. 48
(Modifiche allo statuto e al regolamento di attuazione)

Eventuali proposte di modifiche allo statuto e al regolamento di attuazione devono essere sottoposte all'esame del consiglio nazionale, per il tramite dei centri regionali. Le proposte sono accolte se la maggioranza dei tre quarti dei voti, sul totale dei presenti del consiglio nazionale, vota favorevolmente alle proposte di modifica.

Le proposte accolte dal consiglio nazionale devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea nazionale qualora comportino le modifiche statutarie previste dall'art. 21 dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (secondo comma dell'art. 2479 del codice civile).

Qualora non riguardino modifiche statutarie previste dall'art. 21 dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci sono approvate dal Consiglio nazionale e ratificate dalla assemblea nazionale.

Art. 49

(Regolamento di attuazione dello statuto)

Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere redatto e approvato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto o delle modifiche dello stesso.

Il regolamento è approvato dal consiglio nazionale ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio nazionale. Viene poi ratificato nella prima riunione utile dall'assemblea nazionale e successivamente trasmesso, per opportuna conoscenza, al ministero della difesa.

Art. 50

(Norme transitorie)

Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'assemblea nazionale, ad eccezione della definizione di Ente del Terzo Settore (ETS) di cui all'articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che diviene parte integrante della denominazione sociale dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

All'entrata in vigore del presente statuto, i preesistenti organi centrali dell'ANGS, di cui al verbale in data 17 febbraio 2021 e quelli degli organi periferici permangono in carica, fino alla regolare conclusione del rispettivo mandato quadriennale, fatta salva la disciplina prevista al precedente articolo 8.

Art. 51

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea nazionale espressamente convocata, la delibera dovrà essere presa con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Dopo lo scioglimento dell'ANGS, il suo patrimonio è destinato ad altre Associazioni d'Arma, aventi identici o analoghi scopi sociali, iscritte nel Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1. del D.Lgs. n.117/2017 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Allegati

- Allegato 1: Descrizione della Colonnella di Sezione;
Immagine della Colonnella;
Descrizione Labaro di Centro Regionale e di Centro Territoriale;
Descrizione del Medagliere;
Foto del Medagliere Nazionale.
- Allegato 2: Distintivo sociale.
- Allegato 3: Distintivo sociale per Soci Amici.

DESCRIZIONE DELLA COLONNELLA DI SEZIONE

Descrizione delle parti componenti:

1. Asta in metallo bianco lunga m. 1,80 sormontata da una granata regolamentare di cm.10;
2. Asticciola trasversale reggi drappo pure in metallo bianco avvitata all'asta e nella quale vengono infilati sette anelli di nastro color bianco rosso, cuciti al drappo;
3. Drappo quadrato in seta, al retto e al verso di cm. 70 di lato e con l'aggiunta di cm. 9 di frangia d'argento al bordo inferiore;

RETTO (tutto azzurro come il nastro delle decorazioni al V.M.): un riquadro a filo d'oro lungo tutto il perimetro del drappo come da illustrazione, cm. 4 dal bordo del drappo stesso. In grandezza proporzionale sul lato superiore del drappo e su due righe la dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA". Il riquadro a filo d'oro è spezzato per far posto alla prima parte della dicitura superiore. Sul lato inferiore del drappo il nome della città cui risponde alla Sezione o della Regione Amministrativa. Al centro del drappo campeggia, sempre in grandezza proporzionale, lo stemma araldico del comune o della Regione Amministrativa che dà il nome alla Sezione o al Centro Regionale. Dai vertici nel riquadro a filo d'oro convergono verso il centro quattro fiamme a vento a tre punte, di colore rosso scarlatta, anch'esse in grandezza proporzionale (iscrizione e ricami in oro).

VERSO (tutto rosso scarlatta): in grandezza proporzionale alla base del drappo il motto araldico "A ME LE GUARDIE" (a cm. 8 dal bordo del drappo). Al centro del drappo campeggia in grandezza proporzionale la granata bianca regolamentare, con gli alamari leggermente incurvati con la convessità rivolta in fuori. Al centro della granata la data di fondazione del Corpo "1659". Alamari, granata ed iscrizione in argento. Nastro tricolore di seta largo 4-5 cm. Da annodare all'asta all'altezza dell'asticciola e pendente all'asta stessa per circa 50 cm. Le Sezioni e i Centri Regionali potranno usare, debitamente aggiornate, le attuali "Colonnelle" fino a consumazione; quelle che dovessero invece provvedersene non potranno adottare che il modello soprascritto.

COLONNELLA



DESCRIZIONE LABARO CENTRO REGIONALE E CENTRO TERRITORIALE

Asta in metallo lunga centottanta centimetri sormontata da una granata regolamentare di centimetri dieci. Dimensioni: larghezza centimetri sessanta, lunghezza centimetri ottanta (frangia di cinque centimetri compresa). Drappo in seta. Faccia Anteriore: deve riportare lo stemma araldico dei granatieri sormontato dalla dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" e recante in calce il nome della Regione Amministrativa o di Centro Territoriale di riferimento.

Faccia posteriore (retro): deve essere uguale a quella delle Colonnelle. Colori : il colore della faccia anteriore deve essere "azzurro savoia", mentre quello della faccia posteriore "rosso alamaro". Le frange, i ricami, i cordini e i bordi devono essere dorati come pure i caratteri e le lettere.

DESCRIZIONE DEL MEDAGLIERE

Descrizione delle parti componenti;

Asta in metallo bianco di m. 2,16 sormontata da un'Aquila Romana sempre in metallo bianco di cm. 19 di altezza.

Drappo di seta di colore rosso scarlatto con i lati di cm. 98 e di cm. 84 diviso da una frangia d'oro posta a cm.33 dal bordo inferiore del drappo stesso. Nella parte superiore trovano posto le Medaglie al V.M. (tutte le diciture sono in oro).

Nella parte inferiore campeggiano una granata regolamentare e la dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" (granata e dicitura sono ricamate in filo d'oro). Il verso del drappo è uguale a quello della Colonnella.





DISTINTIVO SOCIALE

Richiama il fregio tradizionale del Corpo dei Granatieri ed è costituito da un corpo di granata rotonda, del diametro di mm.7, con due manici laterali verso l'alto e sormontato da una fiamma dritta a punta con base larga mm.10 ed alta mm.7.

Il distintivo va assicurato all'occhiello della giacca a mezzo spillo e di altro fermaglio idoneo.

DISTINTIVO SOCIALE PER SOCI AMICI

Richiama l'alamaro del Corpo dei Granatieri di Sardegna ed è costituito da un alamaro di mm 7, assicurato a mezzo spillo e di altro idoneo fermaglio.



Firmato
Gen. D. (ris) Giovanni Garassino
Federico Elicio

REGISTRAZIONE

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 3 il giorno 1 febbraio 2023 al n. 2007 serie 1T Euro 400,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (MUI) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Roma, data dell'apposizione della firma digitale.



Firmato digitalmente da FEDERICO ELICIO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001

Repertorio n. 2.317	Raccolta n. 1.432
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	
REPUBBLICA ITALIANA	
21 gennaio 2023	
Il giorno ventuno gennaio duemilaventitré, alle ore 10 e 55. In Roma, nel mio studio alla Via Claudio Monteverdi n. 20. Davanti a me, dottor FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è personalmente comparso il Generale:	
= GIOVANNI GARASSINO, nato a Cuneo il 2 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente nazionale e legale rappresentante, ai sensi di legge e di statuto, dell'Associazione denominata:	
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 7, codice fiscale 03073220588, iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo al n. 111/1955 del 13 settembre 1955.	
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere all'assemblea della predetta Associazione in qualità di segretario, redigendone verbale in forma pubblica.	
Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue. Aperta la seduta, assume la presidenza dell'Assemblea esso comparente ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto.	
A questo punto, il Presidente dichiara e attesta quanto segue:	
= che la presente assemblea è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, giusta accordi tra gli interessati;	
= che sono presenti, in proprio o per delega, in video conferenza, tramite la piattaforma Zoom, n. 166 (centosessantasei) dei n. 198 (centonovantotto) associati, il tutto come risulta dal relativo foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";	
= che, per il Consiglio Nazionale, sono presenti:	
- GIOVANNI GARASSINO, sopra generalizzato, Presidente Nazionale, in presenza;	
- LUIGI GABRIELE, Vice Presidente, in videoconferenza;	
- BRUNO GARASSINO, Segretario generale e Consigliere all'assistenza, in presenza;	
- PIER ANDREA FERRO, Consigliere, in videoconferenza;	
- ENRICO MEZZENZANA, Consigliere, in videoconferenza;	
- ALDO VIOTTI, Consigliere, in videoconferenza;	
- ANTONIO SARLO, Consigliere, in videoconferenza;	
- ENZO NATALE, Consigliere, in videoconferenza;	
- NICOLA PUNTIN, Consigliere, in videoconferenza;	
- GIOVANNI BETTINI, Consigliere, in videoconferenza;	

- SILVIO BELATTI, Consigliere, in videoconferenza;
- MAURIZIO CECCOTTI, Consigliere, in videoconferenza;
- ERNESTO TIRABOSCHI, Consigliere, in videoconferenza;
- GIANCARLO BRUNI, Consigliere, in videoconferenza;
- ANTONIO GIOVANNELLI, Consigliere, in videoconferenza;
- CARMINE FORMICOLA, Consigliere, in videoconferenza;
- GIUSEPPE CALDAROLA, Consigliere, in videoconferenza;
- RICCARDO CATALANO, Consigliere, in videoconferenza;
- GIORGIO CADDEO, Consigliere, in videoconferenza;
- FILIPPO BARRILE, Consigliere, in videoconferenza;
- DONATO MICHELE MAZZEO, Consigliere, in videoconferenza;
- CARLO MARIA BRAGHERO, Consigliere Amministrativo, in videoconferenza;
- GIANCARLO ROSSI, Consigliere addetto alla comunicazione sia web che stampa, in videoconferenza;
- ANTONIO VENCI, Consigliere alle attività sociali ed alla protezione civile, in videoconferenza;
- GIANCARLO FORLIVESI, Consigliere verifica impiego risorse umane e finanziarie, in videoconferenza;
= che è presente, in videoconferenza, l'organo di controllo, nella persona del signor CARLO MARIA BRAGHERO;
= che il Presidente ha verificato la regolarità della costituzione ed ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.
Il Presidente dichiara, quindi, nessuno opponendosi e tutti ritenendosi sufficientemente informati, validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Delibera nuovo statuto per adeguamento alla normativa degli Enti del Terzo Settore (ETS).
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Aperta la seduta, il Presidente dà atto e riferisce i motivi per cui, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "RUNTS"), si renda necessario adeguare lo statuto sociale in vigore allo scopo di renderlo compatibile con le disposizioni contenute nel suddetto Codice del Terzo Settore.
Il Presidente illustra quindi agli intervenuti il nuovo testo di statuto, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, così come elaborato dalla Presidenza Nazionale e sottoposto all'esame di tutti gli organi periferici che hanno inviato le loro proposte all'esame del Consiglio Nazionale per l'accoglimento, come previsto nell'art 48 del vigente statuto sociale, proposte visionate ed accolte nella seduta del Consiglio Nazionale del giorno 12 gennaio 2023 ed inviata agli organi periferici il 17 gennaio 2023.
Ricorda quindi che nello statuto stesso risulta modificata -

tra l'altro - la denominazione dell'Associazione con adozione, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della denominazione contenente la dicitura "ETS".

Il Presidente precisa inoltre che risulta integrato e riformulato l'articolo 2 dello statuto relativo all'attività dell'Associazione, al fine di fare un riferimento espresso alle materie previste nell'articolo 5 del suddetto D.Lgs. n. 117/2017, con l'introduzione, altresì, della possibilità di compiere attività diverse, purché strumentali e secondarie, rispetto all'attività principale.

All'uopo dà lettura all'assemblea del nuovo testo di statuto sociale che regolerà la vita dell'associazione nella nuova forma, restando peraltro invariata la sede sociale.

Infine, il Presidente informa gli intervenuti che è stata predisposta perizia di stima del patrimonio dell'Associazione, asseverata di giuramento in data 20 gennaio 2023 al n. 344 di repertorio notaio Costanza Michi di Roma, dal dott. Giacomo De Simone, nato a Napoli il 12 ottobre 1970, con studio in Napoli alla via G. Porzio n. 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Napoli al n. 5547 sez. A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 159336 come rilevato dalla G.U. 48 del 18 giugno 2010, D.M. 8 giugno 2010, nella quale, per quanto possa occorrere, viene attestata la sussistenza del patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità per alzata di mano, secondo le rilevazioni fatte dal Presidente medesimo,

d e l i b e r a :

1) di mutare la denominazione in:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA"

- ETS -;

2) di modificare l'oggetto sociale inserendo, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori attività, come segue:

"L'Associazione ha i seguenti scopi:

a. in applicazione dell'articolo 937 del D.P.R. 90/2010:

- conservare e rafforzare, tra i granatieri in congedo, i sentimenti di fraternità e di solidarietà che, nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno sempre costituito particolare caratteristica del Corpo;

- rendere sempre più stretti i vincoli tra i granatieri in congedo e quelli in servizio;

- mantenere vivo il ricordo delle trisecolari glorie dei Granatieri di Sardegna nello spirito dei vecchi e giovani granatieri in congedo e nella coscienza di tutti gli italiani, mediante cerimonie, commemorazioni, conferenze e pubblicazioni;

- assistere moralmente e materialmente i soci bisognosi;

- aderire e intrattenere rapporti di collaborazione con analoghe Associazioni nazionali ed estere di appartenenti a corpi di comprovata valenza storica;

- editare giornali, riviste, pubblicazioni, libri della vita del corpo dei Granatieri di Sardegna e dell'Associazione, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione e informazione che diffondano e promuovano la storia dei Granatieri di Sardegna, delle Forze Armate e dell'Associazione stessa.

b. in applicazione dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- promuovere e condurre attività culturali di interesse sociale con finalità educative (comma 1, lettera d) dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017);

- organizzare e gestire attività storico-culturali, incluse iniziative editoriali per integrare i programmi formativi a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria (comma 1, lettere i) e l) dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017);

- concorrere alla riqualificazione e conservazione di beni pubblici di interesse storico (comma 1, lettera z) dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017);

- concorrere ad attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (comma 1, lettera y) dell'art. 5 D.Lgs 117/2017).";

3) di mantenere invariata l'attuale sede dell'ente in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 7;

4) di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale, come letto all'Assemblea, composto di n. 51 (cinquantuno) articoli, per adeguare lo stesso ai fini dell'iscrizione al RUNTS;

5) di conferire al Presidente i più ampi poteri a compiere ogni attività necessaria al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la facoltà di modificare il presente atto ove richiesto.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea si scioglie alle ore 11 e 10.

Ai fini dei prescritti adempimenti immobiliari derivanti dal presente atto, il comparente dichiara che nel patrimonio dell'Associazione è ricompreso quanto segue:

(i) edificio adibito a luogo di culto sito in Cogollo del Cengio (VI), Località Cengio n. SNC, sviluppantesi unicamente al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cogollo del Cengio (VI) come segue:

- foglio 17, p.lla 222, Località Cengio n. SNC, piano T, categoria E/7, rendita euro 495,30.

A richiesta del comparente, si allega al presente atto:

- foglio presenze, sotto la lettera "A";

- perizia di stima del patrimonio asseverata, sotto la lettera "B";

- testo aggiornato dello statuto sociale, sotto la lettera "C".

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico

dell'Associazione.

Trattamento dati personali

Il comparante presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile nei locali dello studio notarile.

Di questo atto ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ai sensi di legge, unitamente a quanto allegato, alle ore 12 e 10.

Omissa la lettura di quanto allegato, per espressa dispensa del comparente.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, questo atto consta di tre fogli ed occupa otto intere facciate e parte della nona, sin qui.

Firmato

Gen. D (ris) Giovanni Garassino

Federico Elicio

PRESIDENTE NAZIONALE	1	GIOVANNI GARASSINO
----------------------	---	--------------------

ELENCO PRESENZE

Allegato "A" all'atto
in data 21/11/2023
n. 2317/11/32, rep.

con intervento

[Signature]

	NR.	REGIONE	CR/CT /SEZIONE	PRESIDENTE Gra.	DELEGATO Gra.
CR ANG5 ABRUZZO	1	ABRUZZO	CENTRO REGIONALE	ANTONIO GIOVANNELLI	
	2	SEZIONE	SULMONA	ORAZIO D'ANGELO	
	3	SEZIONE	PESCARA	GUERINO VACCARI	

CR ANG5 CALABRIA	1	CALABRIA	CENTRO REGIONALE	RICCARDO CATALANO	
	2	SEZIONE	COSENZA	RICCARDO CATALANO	

CR ANG5 BASILICATA	1	BASILICATA	PRESIDENTE CENTRO REGIONALE	DONATO MICHELE MAZZEO	
	2	SEZIONE	POTENZA	DONATO MICHELE MAZZEO	

CR ANG5 CAMPANIA	1	CAMPANIA	CENTRO REGIONALE	CARMINE FORMICOLA	
	2	CENTRO TERRITORIALE	NAPOLI	ANDREA FREDA	RICCHETTI CIRO PRES. SZ. NA
	3	SEZIONE	NAPOLI	CIRO RICCHETTI	
	4	SEZIONE	CASERTA	GIUSEPPE COSTANTINO	LEGGERIO GAETANO CONSIGLIERE
	5	SEZIONE	POMPEI	SALVATORE CASCONI	

1	EMILIA ROMAGNA	CENTRO REGIONALE	GIOVANNI BETTINI	
---	----------------	------------------	------------------	--

CR ANG5 EMILIA ROMAGNA	2	SEZIONE	BOLOGNA	GIOVANNI BETTINI	
	3	SEZIONE	REGGIO EMILIA	ROBERTO CARAFFI	
	4	SEZIONE	MODENA	SAVINO DI NOIA	
	5	CENTRO TERRITORIALE	MODENA	GILBERTO BERGONZINI	BETTINI GIOVANNI Pres. Centro regionale
	6	SEZIONE	PALANZANO	STEFANO MERLI	
	7	CENTRO	RAVENNA	GIANCARLO GARELLI	
	8	SEZIONE	RAVENNA LUGO	GIANCARLO GARELLI	
	9	SEZIONE	PARMA	DANILO DUMAS	
	10	SEZIONE	RIMINI	ERMETE GUERRA	

CR ANG5 FRIULI V.G.	1	FRIULI V.G.	PRESIDENTE CR	NICOLA PUNTIN	
	2	SEZIONE	TRIESTE	FRANCESCO BONAVENTURA	
	3	SEZIONE	CODROPPIO	MARCO ALBERINI	
	4	SEZIONE	ZOPPOLA	RENZO PIGHIN	
	5	SEZIONE	UDINE	LORIS PEZ	

CR ANG5 LAZIO	1	LAZIO	CENTRO REGIONALE	ERNESTO TIRABOSCHI	
	2	CENTRO TERRITORIALE	ROMA	GIANCARLO FORLIVESI	
	3	CENTRO TERRITORIALE	LATINA	MAURO TESTI	DARIO GAVAZZI Pres. Sez. Aprilia
	4	SEZIONE	ROMA	ANTONELLO FALCONI	COLETTA DARIO CONSIGLIERE
	5	SEZIONE	MENTANA	PAOLO MONTEFORTE	BILANCIA ANTONIO CONSIGLIERE
	6	SEZIONE	VELLETRI	MAURO CASTRICHELLA	COSENTINI MASSIMO CONSIGLIERE
	7	SEZIONE	ANZIO	IRRIDIO PALOMBA	

8	SEZIONE	BRACCIANO	PASQUALE ALDO RANIERI	
9	SEZIONE	CERVETERI	GUIDO ROSSI	ATTILI MARZIO CONSIGLIERE
10	SEZIONE	APRILIA	DARIO GAVAZZI	
11	SEZIONE	CEPRANO	ROSARIO MARRO	VERDE RICCARDO CONSIGLIERE
12	SEZIONE	FROSINONE	PIETRO CALICCHIA	
13	SEZIONE	POGGIO MIRTETO	FRANCESCO CALABRO'	

CR ANGUS LIGURIA	1	LIGURIA	CENTRO REGIONALE	ALDO VIOTTI	
	2	CENTRO TERRITORIALE	GENOVA	SERGIO SALVETTI	
	3	SEZIONE	GENOVA	ALDO VIOTTI	
	4	SEZIONE	VALFONTANA BUONA	LINO CRINO	
	5	SEZIONE	COSSERIA	FRANCO CREPALDI	
	6	SEZIONE	IMPERIA	SERGIO GRANATA	

CR ANGUS LOMBARDIA	1	LOMBARDIA	CENTRO REGIONALE	ENRICO MEZZENZANA	
	2	SEZIONE	LEGNANO	ENRICO MEZZENZANA	
	3	SEZIONE	MILANO	ROBERTO VISENTIN	
	4	SEZIONE	ABBIATEGRASSO	RIZZO GIANFRANCO	
	5	SEZIONE	MELZO	TIZIANO PONCINA	
	6	CENTRO TERRITORIALE	BRESCIA	ROBERTO BRAVO	
	7	SEZIONE	BRESCIA	ROBERTO BRAVO	
	8	SEZIONE	LENO	GASPARE STRINASCACCHI	
	9	SEZIONE	MANTOVA	RODOLFO BELLENTANI	
	10	SEZIONE	BERGAMO	MARIO FRANCHIONI	
	11	SEZIONE	URGNANO	SERGIO MARTINELLI	
	12	SEZIONE	CALCINATE	ACHILLE BELLINI V.PRES	
	13	CENTRO TERRITORIALE	BERGAMO	RICCARDO PEZZONI	ACHILLE BELLINI V.PRES sz. Calcinatè

14	CENTRO TERRITORIALE	MANTOVA	RODOLFO BELLENTANI	
15	CENTRO TERRITORIALE	MILANO	BERTI LUCA	
16	SEZIONE	VIGEVANO	GALLIANO CAMPOLI	
17	SEZIONE	PAVIA	LORENZO TORTI	
18	SEZIONE	MONZA	CARLO CIVATI	
19	SEZIONE	CREMA	MAURIZIO SCHIFANO	
20	SEZIONE	SONDRIO	PAOLO CECINI	
21	SEZIONE	COMO	LUCIANO LURAGHI	
22	SEZIONE	RHO	BENITO FOLCARELLI BARONE	

1	MARCHE	CENTRO REGIONALE	GIAN CARLO BRUNI	
2	CENTRO TERRITORIALE	ANCONA	LUCA MINGARELLI	
3	CENTRO TERRITORIALE	ASCOLI PICENO	MAURO CANALA	
4	CENTRO TERRITORIALE	MACERATA	SANTE AMICO	
5	CENTRO TERRITORIALE	PESARO	GIAMPAOLO PANZAVOLTA	BORGHI AMATO PRES. SEZ. PE
6	SEZIONE	ASCOLI PICENO	GIAN CARLO BRUNI	
7	SEZIONE	SAN BENEDETTO T.	PIER GAETANO CALABRESI	GRELLI EMILIO CONSIGLIERE
8	SEZIONE	FERMO	GIAMPIERO PAOLONI	
9	SEZIONE	MACERATA	MARIO CERVIGNI	
10	SEZIONE	CINGOLI	GIORDANO MASSACCESI	
11	SEZIONE	TOLENTINO	CARLO VARCHI	
12	SEZIONE	CAMERINO	GRAZIANO BARTOCCI	LUZI GIANFRANCO CONSIGLIERE
13	SEZIONE	SAN SEVERINO	SANTE AMICO	

CR ANG S MARCHE

	SEZIONE			SEBASTIANELLI EMANUELE CONSIGLIERE
14	SEZIONE	SASSOFERRATO	GIANNI GALEOTTI	
15		FABRIANO	LUCA MINGARELLI	
16	SEZIONE	ANCONA	GRAZIANO PINAT	
17	SEZIONE	IESI	MASSIMO BOLOGNINI	
18	SEZIONE	PENNA SAN GIOVANNI	ARMANDO ALESSANDRINI	
19	SEZIONE	OSIMO	ALESSANDRO BOCCI	
20	SEZIONE	FANO	FILIPPO AGOSTINI	VALDARCHI ROBERTO CONSIGLIERE
21	SEZIONE	PESARO	AMATO BORGH	

	PIEMONTE	CENTRO REGIONALE	PIERANDREA FERRO	
1	CENTRO			
2	TERRITORIALE	TORINO	ENRICO TENIVELLA	
3	CENTRO	CUNEO	CLAUDIO TALLONE	
4	TERRITORIALE	CUNEO	IRIOS GARDELLINI	
5	SEZIONE	GRIGNASCO	BRUNO BONGIOANNI	
6	SEZIONE	CUNEO	LUIGI CHIARLE	
7	SEZIONE	ALBA		
8	SEZIONE	FOSSANO	LIVIO BERTAINA	TALLONE CLAUDIO CONSIGLIERE Sez.
9	SEZIONE	TORINO	VALTER COSTAMAGNA	
10	SEZIONE	PINEROLO	CLAUDIO THIENE	
11	SEZIONE	SALUZZO	GIULIANO ROSSI	
12	SEZIONE	OVADA	DARIO SCAZZOLA	
13	CENTRO	ALESSANDRIA	FLAVIO BUSANELLO	
	SEZIONE	ALESSANDRIA	MAURIZIO BATTELLO	

1	PUGLIA	CENTRO REGIONALE	GIUSEPPE CALDAROLA	
2	SEZIONE	BARI	ANTONELLO SCARINGI	

CR ANG S PUGLIA	3	SEZIONE	CORATO	GIUSEPPE CALDAROLA	
	4	SEZIONE	TORREMMAGGIORE	SABINO MELE	
	5	SEZIONE	BARLETTA	MICHELE DAGOSTINO	
	6	SEZIONE	MAGLIE	ARCANGELO PITARDI	
	7	SEZIONE	FOGGIA	EMILIANO VERDEROSA	CACCAVONE FELICE CONSIGLIERE

CR ANG S SARDEGNA	1	SARDEGNA	CENTRO REGIONALE	GIORGIO CADDEO	
	2	SEZIONE	CAGLIARI	GIORGIO CADDEO	

CR ANG S SICILIA	1	SICILIA	CENTRO REGIONALE	GRA. FILIPPO BARILE	
	2	SEZIONE	CATANIA	SALVATORE CORMAGI	
	3	SEZIONE	PALEOMO	MICHELE GERMANA'	PIAZZA ROBERTO CONSIGLIERE
	4	SEZIONE	CALTANISSETTA	ALFONSO GIANNETTO	

CR ANG S TOSCANA	1	TOSCANA	CENTRO REGIONALE	SILVIO BELATTI	
	2	SEZIONE	MASSA CARRARA	MARCO POLI	
	3	SEZIONE	FORTE DI MARMI	VINCENZO CANANZI	RAFFAELE DESSI CONSIGLIERE
	4	SEZIONE	PISA	BRUNO TACCHI	
	5	SEZIONE	MONTECATINI TERME	MAURO PETRONI	MATERA MASSIMO CONSIGLIERE
	6	SEZIONE	FIRENZE	PIER PAOLO BRANDANI	
	7	SEZIONE	AREZZO	ALESSANDRO AGNELLI	
	8	SEZIONE	SAN MINIATO	CLAUDIO RINALDI	
	9	SEZIONE	LUCCA	GIOVANNI AGRESTI	
	10	SEZIONE	SINALUNGA	ALESSANDRO BILLERI	

CR ANGUS TRENTINO A.A.	1	TRENTINO A.A.	CENTRO REGIONALE	ENZO NATALE	
	2	SEZIONE	TRENTO	ENZO NATALE	
	3	SEZIONE	BOLZANO	LUCIO MASSAGRANDE	

CR ANGUS UMBRIA	1	UMBRIA	CENTRO REGIONALE	MAURIZIO CECOTTI	
	2	CENTRO	CT PERUGIA	FORTUNATO GIOVANNONI	
	3	TERRITORIALE	CT TERNI	GIANFRANCO LOSTORTO	
	4	SEZIONE	TERNI	GIANFRANCO LOSTORTO	
	5	SEZIONE	SPOLETO	PIETRO PASCUCCI	CESARETTI EDO CONSIGLIERE
	6	SEZIONE	AMELIA	MAURIZIO CECOTTI	
	7	SEZIONE	PERUGIA	LEONARDO VERGARI	BATTISTINI GIUSEPPE CONSIGLIERE
	8	SEZIONE	NORCIA	ALBERTO CANALI	
	9	SEZIONE	ORVIETO	ALFREDO CESARI	

1	VENETO	PRESIDENTE CR	ANTONIO SARLO	
2	CENTRO	VENEZIA	ANTONIO SARLO	
3	SEZIONE	VENEZIA	ANTONIO SARLO	
4	SEZIONE	SPINEA	DAVIDE MAGRO	
5	SEZIONE	DOLO RIVIERA BRENTA	BRUNO TASSETTO	
6	SEZIONE	MEOLO	GIUSEPPE MARIUZZO	
7	SEZIONE	MUSILE DI PIAVE	MICHELE CITA	
8	SEZIONE	SAN DONA' DI PIAVE	VENANZIO TUIS	
9	SEZIONE	ERACLEA	LINO MARIAN	
10	SEZIONE	JESOLO	SERGIO DALLA MORA	
11	CENTRO	TREVISO	DINO SUFOGROSSO	

CR ANGUS VENETO

12	SEZIONE	MOGLIANO VENETO	DINO SUFFOGRROSSO	
13	SEZIONE	MONASTER	GABRIELE CARLESSO	
14	SEZIONE	MASERADA SUL PIAVE	SISTO MEROTTO	
15	SEZIONE	PADOVA	GIUSEPPE PAOLETTI	
16	SEZIONE	MESTRINO	VALTER SABBADIN	
17	SEZIONE	CITTADELLA	ETTORE CAROLO	
18	CENTRO	VICENZA	GIANCARLO BUSIN	
19	SEZIONE	BASSANO DEL GRAPPA	GINO MARCON	
20	SEZIONE	COGOLLO DEL CENGIO	VILLI COMPARIN	
21	SEZIONE	THIENE	PAOLO CANDIAGO	
22	SEZIONE	VICENZA	ALESSANDRO LANCELOTTI	
23	SEZIONE	VERONA	ROBERTO PELLEGRINI	
24	CENTRO	VERONA	GIUSEPPE TOFFANIN	
25	SEZIONE	VILLA BARTOLOMEA	REMO FRACCAROLLO	
26	SEZIONE	BASSO VERONESE	FRANCO BERTOLASO	
27	SEZIONE	ESTE	ALBERTO BALDUIN	
28	SEZIONE	ROVIGO	LINO RAVAGNANI	

Ferruccio

Ferruccio

Allegato "B" all'atto
in data 21/1/2023
n. 2311/1.432 rep.

PERIZIA GIURATA

CAP. I - PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Giacomo De Simone, nato a Napoli il 12 ottobre 1970, con studio in Napoli alla via G. Porzio, 4 Centro Direzionale di Napoli Isola C2 sc. C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Napoli al N° 5547 sez. A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N° 159336 come rilevato dalla G.U. 48 del 18 giugno 2010, D.M. 08/06/2010, in data 4 gennaio 2023 è stato incaricato dal legale rappresentante p.t. della Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna nella persona del Gen. D. Giovanni Garassino di procedere alla valutazione del patrimonio dell'Associazione alla data del 30/09/2022 e di redigere per tale valutazione una perizia giurata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 c. 4 D.L. 117/2017 c.d Codice del Terzo settore (a norma del art. 1 c. 2 lettera b) L. 106/2016) al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nonché congiuntamente mantenere la personalità giuridica (già ottenuta dall'ANGS nel 1954 ed iscritta al Registro delle persone giuridiche della prefettura di Roma al numero 111/1995 alla data del 13/09/1955), che per analogia muove da quanto stabilito dall'art. 2465 C.C.. L'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna ha sede in Roma alla Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7 – CAP 00185, ove è insediato l'Ufficio di Presidenza dell'ANGS, il codice fiscale è 030732205588, l'indirizzo PEC assogranatieri@pec.it.

Per l'espletamento del mandato conferito, il sottoscritto, dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi presso la sede della Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, nonché presso altre sedi dell'ANGS, ed aver acquisito la documentazione contabile, amministrativa e quant'altro abbia ritenuto opportuno, afferente alla struttura patrimoniale della associazione stessa, sulla base degli elementi raccolti e di quanto constatato, procede alla redazione della seguente

RELAZIONE

CAP. II – L'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI STIMA

L'associazione nasce nel lontano 1912 e precisamente il 14 aprile.

Lo Statuto vigente al momento della redazione della presente relazione è conforme al dettame legislativo richiesto per l'iscrizione al RUNTS, rispettando le indicazioni dell'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

SI tratta di un Ente storico, ultracentenario con salde tradizioni, costituito da ex Granatieri che profondo il loro impegno nel sociale e per le tradizioni dell'Arma, mettendo in opera varie attività a beneficio dei soci nonché di terzi.

CAP. III – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2022

L'associazione in epigrafe, avendone facoltà, redige un bilancio ai sensi dell'art. 39 del proprio Statuto, e dotata di un Collegio di revisori dei conti ai sensi dell'art. 31 del medesimo statuto. Negli ultimi due periodi, accogliendo le indicazioni del c.d. T.U. Enti del terzo Settore già citato, redige il bilancio consuntivo secondo quanto previsto all'art. 14 e si è dotato dei libri previsti dal successivo art. 15 che sono stati da me visionati:

- a) Libro degli Associati (ovvero il registro dei soci);
- b) Libro delle assemblee e delle deliberazioni;
- c) Libro dell'organo amministrativo.

La seguente situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2022, riporta i valori del patrimonio sociale oggetto di valutazione, determinati mediante l'analisi della seguente documentazione:

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20/10/2022 relativo al periodo 1/7 – 30/9 anno 2022;
- Situazione contabile al 31/12/2022;
- Bilancio 2021 (Situazione patrimoniale e Conto economico);
- Copia dello statuto vigente.



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.09.2022

ATTIVO

Attrezzature	€	2,00
Rimanenze di magazzino	€	18.428,90
Crediti per quote associative	€	606,00
Cassa contanti	€	1.998,32
Banche c/c	€	186.019,55
Totale Attivo	€	205.056,45

PASSIVO

Debiti	€	15.599,78
Totale Passivo	€	15.599,78
Fondo di dotazione	€	124.651,68
Riserve vincolate destinate da terzi	€	38.950,07
Avanzo d'esercizio (periodo)	€	25.854,92
Totale a pareggio	€	205.056,45

CAP. IV – CRITERI DI VALUTAZIONE

Le **immobilizzazioni** sono state valutate al loro costo storico al netto dei fondi di ammortamento, per un criterio di ragionevolezza alla luce del proseguo delle attività.

I **crediti** sono stati iscritti al loro valore nominale.

Le **rimanenze di magazzino** sono state valutate al valore di acquisto opportunamente svalutate, e quindi in sintesi al presunto valore di realizzo sul mercato.

I valori della **cassa** rappresentano le materiali esistenze numerarie.

I saldi dei conti correnti dei **conti correnti** bancari intrattenuti presso gli istituti di credito sono i seguenti:

- Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 045 Via Antonio Moscatelli 166 – MENTANA (RM) IBAN IT87D0832739191000000005414 desunto dall'estratto conto al 30 settembre 2022 è pari ad € 90.136,79;
- Banca Contiglozzi (on line) IBAN IT89T0832739191000000005754 desunto dall'estratto conto al 30 settembre 2022 è pari ad € 38.950,07;

De Simone
Volcano



- Banco Posta conto corrente IBAN IT37N0760103200000034577007 desunto dall'estratto conto al 30 settembre 2022 è pari ad € 54.796,52;
- Libretto postale (dematerializzato) saldo al 30 settembre 2022 è pari ad € 137,85

I **debiti** al loro valore nominale.

CAP. V – VALUTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI STIMA

Terminato l'esame dei Documenti e di tutte le parti Attive e Passive dell'ANGS, il sottoscritto ritiene che il valore del Patrimonio Netto della Associazione sia pari ad **Euro 189.456,67**
(centoottantanovemilaquattrocentocinquantasei/67)

Per analogia, in merito a quanto previsto dall'art. 2465 C.C., come richiamato dall'art. 2500 ter C.C.:

- 1) **si specifica che il criterio di valutazione adottato per i valori numerari, essendovi solo denaro nelle casse sociali e nel conto corrente della società, si è seguito il criterio del valore nominale numerario;**
- 2) **si fa presente che le immobilizzazioni sono state valutate secondo la costo storico al netto degli ammortamenti;**
- 3) **si attesta che la stima è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2465 C.C. e che il valore stimato è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del Capitale Sociale.**
- 4) **si stabilisce che sia appostata a Capitale sociale la somma di euro 189.456,67;**
- 5) **si ritiene che il valore è congruo rispetto a quanto richiesto dall'art. 22 c. 4 D.L. 117/2017.**

Restare Allen

Napoli 20 gennaio 2023

In fede, *Giacomo De Simone*
(Giacomo De Simone)
Giacomo De Simone

VERBALE DI ASSEVERAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di gennaio.

20 gennaio 2023

In Roma, nel mio studio alla Via Claudio Monteverdi n. 20.

Innanzi a me Dottoressa **COSTANZA MICHÌ**, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi n. 20, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

= **GIACOMO DE SIMONE**, nato a Napoli il 12 ottobre 1970, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Napoli al N° 5547, sez. A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N° 159336 come rilevato dalla G.U. 48 del 18 giugno 2010, D.M. 8 giugno 2010 c.f. DSM GCM 70R12 F839P.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di asseverare con giuramento la perizia redatta ai sensi dell'art. 2465 C.C., come richiamato dall'art. 2500 ter c.c. del patrimonio della "Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna", con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 7 c.f. 03073220588, che precede e che mi dichiara dallo stesso eseguita e sottoscritta.

Il comparente, da me Notaio ammonito ai sensi di legge, presta giuramento ripetendo la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

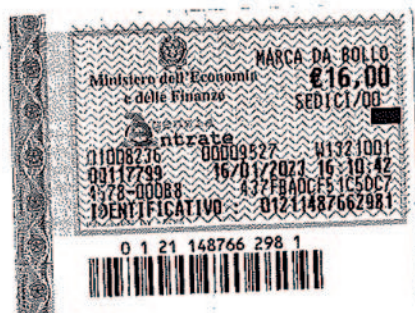
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva, conferma e unitamente a me Notaio lo sottoscrive.

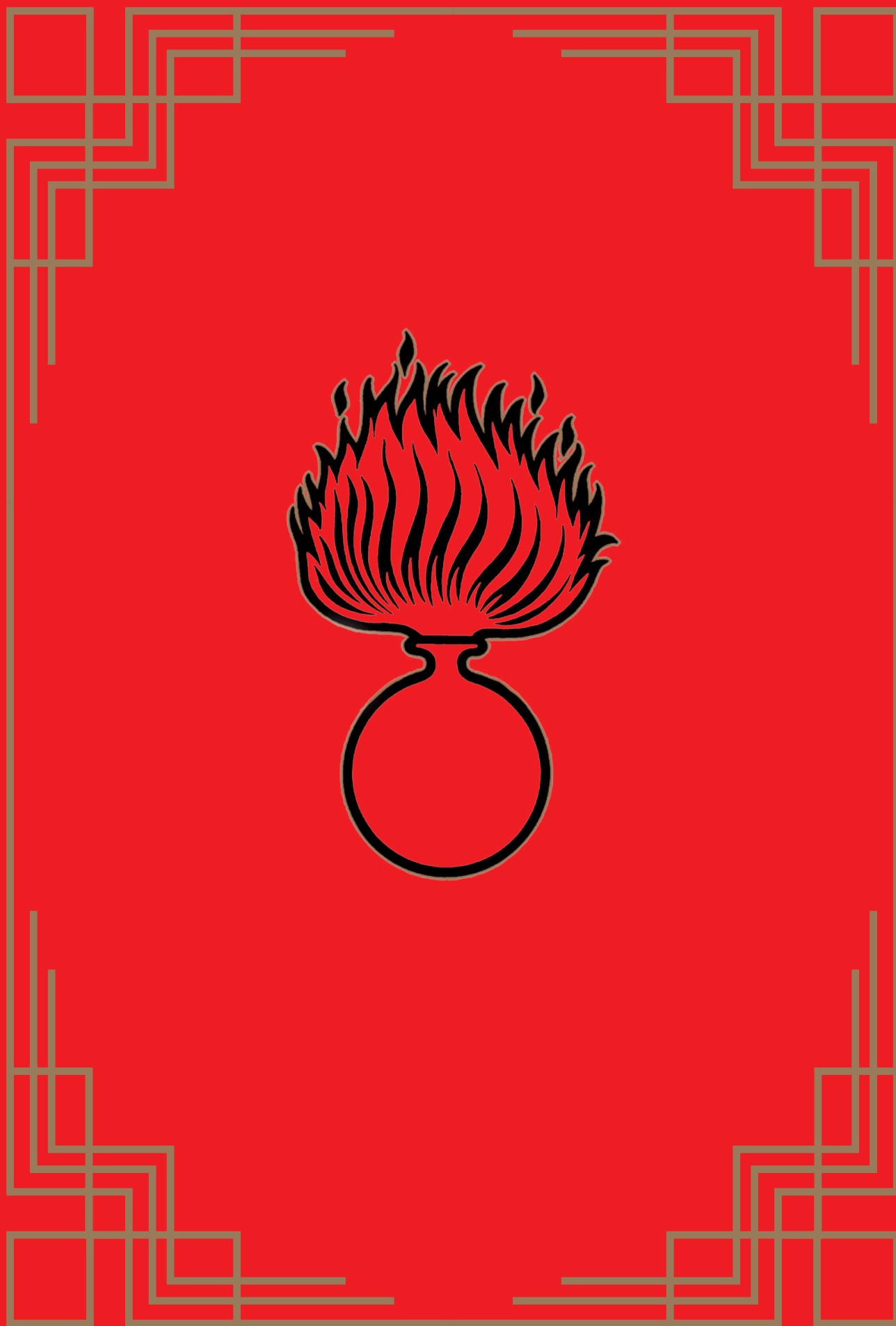
L'atto consta di un foglio per una facciata in parte scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte scritto personalmente di mio pugno da me Notaio.

Giacomo De Simone

Costanza Michi

Michi





MATERIALE DISPONIBILE PRESSO LA PRESIDENZA



**ALAMARO A SPILLO
ARGENTATO**
€ 7,00



**BASCO
DI PANNO NERO**
€ 16,00



**BAVERO DI PANNO ROSSO
CON ALAMARI**
€ 10,00



**BUSTINA
GRIGIOVERDE**
€ 10,00



**COPPIA DI GRANATINE IN
METALLO BIANCO PER BAVERO**
€ 8,00



**CRAVATTA REGGIMENTALE
IN POLIESTERE**
€ 16,00



**CREST ARLDICO
DELL'ANGS**
€ 30,00



**DISCO AUTOADESIVO
PER MACCHINA**
€ 1,00



**DISCO
IN STOFFA**
€ 7,00



**FREGIO METALLICO
PER BASCO**
€ 8,00



**GEMELLI CON SCUDETTO
QUATTRO MORI**
€ 16,00



**GRANATINE A SPILLO/CLIP IN
SIMILORO/SILVER PER GIACCA**
€ 7,00

MATERIALE DISPONIBILE PRESSO LA PRESIDENZA



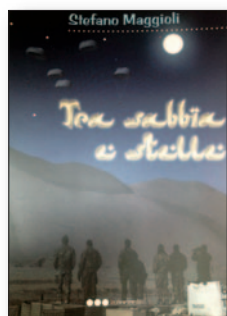
LIBRO "LA BATTAGLIA DELL'ASSIETTA E LA CAMPAGNA MILITARE ALPINA DEL 1747"
€ 35,00



LIBRO "I GRANATIERI DI SARDEGNA SUL MONTE CENGIO"
€ 8,00



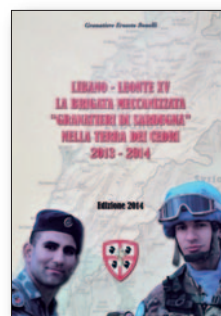
LIBRO "IL IV BATTAGLIONE CONTROCARRO AUTOCARRATO GRANATIERI DI SARDEGNA IN AFRICA SETTENTRIONALE" (DICEMBRE 1941-MAGGIO 1943) «Diario di guerra»
€ 10,00



LIBRO "TRA SABBIA E STELLE"
€ 8,00



LIBRO "10 ANNI COL SIGNORNO'"
€ 8,00



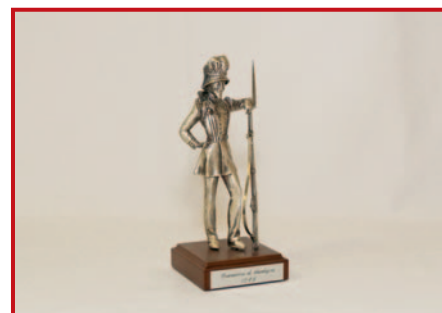
LIBRO "LIBANO - LEONTE XV LA BRIGATA MECCANIZZATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" NELLA TERRA DEI CEDRI, 2013-2014"
€ 5,00



MEDAGLIE DEI VARI RADUNI NAZIONALI
€ 5,00



STATUETTA GRANATIERE 1848 GRANDE
(Al momento non disponibile)



STATUETTA GRANATIERE 1848 MEDIA
€ 50,00



STEMMA ARLDICO IN METALLO PERTASCHINO
€ 20,00



STEMMINO METALLICO CON ALAMARI E GRANATINA
€ 6,00



TARGA IN OTTONE «GIACCONE» CON ASTUCCIO
€ 18,00

Ai costi dei singoli articoli vanno aggiunte le spese dell'eventuale spedizione.
Il prezzo di vendita degli articoli viene aggiornato in relazione ai nuovi costi di acquisto del materiale.